

RESOCONTO STENOGRAFICO

76.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIO CLEMENTE MASTELLA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **PIERLUIGI PETRINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione (Rinvio della convocazione per la costituzione)	4411	competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1992)	4368
Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge:		Presidente	4368
Presidente	4354, 4355	Carboni Francesco (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), <i>Relatore</i>	4368, 4382, 4383, 4385
Formenti Francesco (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania)	4354	Carotti Pietro (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)	4379, 4387
Marino Giovanni (gruppo alleanza nazionale)	4354	Carrara Carmelo (gruppo CCD-CDU)	4370
Disegno di legge (Discussione e approvazione con modificazioni):		Cento Pier Paolo (gruppo misto)	4389
Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1846) e concorrente proposta di legge MAIOLO: Modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di		Corleone Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	4370, 4382, 4384, 4385
		de Ghislanzoni Cardoli Giacomo (gruppo forza Italia)	4384
		Gambato Franca (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania)	4381
		Giuliano Pasquale (gruppo forza Italia)	4377
		Li Calzi Marianna (gruppo forza Italia)	4386

**N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.**

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1996

PAG.	PAG.		
Lucidi Marcella (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	4373	Pace Carlo (gruppo alleanza nazionale)	4363
Mancuso Filippo (gruppo forza Italia)	4388	Pepe Mario (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)	4357, 4361, 4362
Marino Giovanni (gruppo alleanza nazionale)	4374	Piccolo Salvatore (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), <i>Relatore per gli articoli da 10 a 13</i>	4357, 4361, 4362
Marras Giovanni (gruppo forza Italia)	4384	Targetti Ferdinando (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), <i>Relatore per gli articoli da 1 a 9</i> ...	4368
Miraglia Del Giudice Nicola (gruppo alleanza nazionale)	4388	Disegno di legge di conversione (Discussione):	
Olivieri Luigi (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	4387	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca (2222)	4393
Sgarbi Vittorio (gruppo misto)	4390	Presidente	4393, 4399
Stajano Ernesto (gruppo rinnovamento italiano)	4392	Guerzoni Luciano, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	4395
Tarditi Vittorio (gruppo forza Italia)	4384	Mazzocchin Gianantonio (gruppo rinnovamento italiano), <i>Relatore</i>	4393
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):		Napoli Angela (gruppo alleanza nazionale)	4397
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario (2158)	4355	Palumbo Giuseppe (gruppo forza Italia)	4395
Presidente	4355	Interrogazioni (Svolgimento):	
Aracu Sabatino (gruppo forza Italia) .	4358, 4359	Presidente	4400, 4403
Armaroli Paolo (gruppo alleanza nazionale)	4361	Chiusoli Franco (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	4403
Bagliani Luca (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania)	4358, 4362	Poli Bortone Adriana (gruppo alleanza nazionale)	4405
Ballaman Edouard (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania)	4358, 4360	Rebuffa Giorgio (gruppo forza Italia)	4411
Benedetti Valentini Domenico (gruppo alleanza nazionale)	4358	Saia Antonio (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	4411
Benvenuto Giorgio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)	4358	Selva Gustavo (gruppo alleanza nazionale)	4407
Bonato Francesco (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	4366	Sinisi Giannicola, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4406
Bono Nicola (gruppo alleanza nazionale) ...	4357	Turco Livia, <i>Ministro per la solidarietà sociale</i>	4400, 4403, 4404
Borrometi Antonio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)	4358	Vigneri Adriana, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4409
Brunale Giovanni (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	4365	Missioni	4453
Caveri Luciano (gruppo misto)	4355, 4358	Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo:	
Contento Manlio (gruppo alleanza nazionale)	4367	Presidente	4400
Frosio Roncalli Luciana (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania)	4357	Signorino Elsa (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	4400
Leone Antonio (gruppo forza Italia)	4363	Preavviso di votazioni elettroniche:	
Marongiu Gianni, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	4356	Presidente	4453
Molgora Daniele (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania)	4357, 4361, 4367	Sull'ordine dei lavori:	
		Presidente	4353, 4354
		Foti Tommaso (gruppo alleanza nazionale)	4353, 4354
		Ordine del giorno delle sedute di domani	4411

La seduta comincia alle 15,05.

ROSANNA MORONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Mattioli e Turco sono in missione a decorrere dalla odierna seduta pomeridiana.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono venti, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della odierna seduta pomeridiana.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della odierna seduta pomeridiana.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Pertanto, si potrà procedere alle votazioni a partire dalle ore 15,27.

Sull'ordine dei lavori (ore 15,08).

TOMMASO FOTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASO FOTI. Signor Presidente, come anche il deputato segretario ha ricordato leggendo il processo verbale, in apertura della seduta pomeridiana di ieri quasi tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari avevano chiesto al Governo una informativa sul sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna e sulle alluvioni che si sono abbattute sulla Calabria.

Ebbene, è accaduto un fatto abbastanza spiacevole: la seduta della Commissione ambiente, convocata alle ore 12 di oggi per consentire al sottosegretario di riferire su quegli eventi calamitosi, è stata successivamente rinviata prima alle ore 12,30 e poi alle ore 18.

In buona sostanza, ad oltre trenta ore da quei fatti, mentre le notizie di agenzia riferiscono che per domani in Lombardia vi è ancora il rischio di uno straripamento dei fiumi e mentre ancora sempre notizie di agenzia riferiscono che le vittime del nubifragio a Crotone sono salite a tre, il Governo non si è fatto vivo ufficialmente con una sua comunicazione, che proprio ieri, in apertura di seduta, i parlamentari di vari gruppi avevano sollecitato.

Mi è sembrato giusto fare questo rilievo; la prego, Presidente, per il futuro di voler invitare il Governo ad essere più tempestivo nelle sue comunicazioni, soprattutto quando le stesse sono richieste dai parlamentari di tutti i gruppi.

PRESIDENTE. Il Governo risponderà senz'altro questa sera alle ore 18 in Commissione ambiente.

TOMMASO FOTI. Sì, ma la convocazione è stata già rinviata due volte!

PRESIDENTE. Evidentemente, vi sarà stata la necessità di procedere ad una ulteriore ricognizione. Quindi, mi pare corretto da parte del Governo...

TOMMASO FOTI. Ha già riferito al Senato, quindi...

PRESIDENTE. L'importante è che il Governo fornisca l'informativa richiesta! Oggi si presenterà alla Commissione ambiente della Camera e non del Senato!

Dichiarazione di urgenza della proposta di legge Marino ed altri n. 647 (ore 15,10).

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare di alleanza nazionale ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

MARINO ed altri: « Principi fondamentali per la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico » (647).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

GIOVANNI MARINO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, nella giornata di ieri la Camera ha approvato la procedura di urgenza per la proposta di legge Scozzari ed altri n. 597, concernente la stessa materia oggetto della proposta di legge n. 647, di cui sono primo firmatario, per la quale si chiede oggi la procedura di urgenza. Poiché le due proposte di legge trattano identica materia, ritengo che, anche in conseguenza

della decisione adottata ieri per la proposta di legge n. 597, per la mia venga approvata la procedura di urgenza: del resto, è impensabile che proposte di legge concernenti identica materia seguano percorsi diversi.

Pertanto, faccio appello ai colleghi affinché votino a favore della dichiarazione di urgenza anche per questa proposta di legge, lasciando ovviamente alla Commissione competente la scelta tra le varie soluzioni che le due proposte di legge prevedono in ordine al problema che esse affrontano.

FRANCESCO FORMENTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO FORMENTI. Signor Presidente, già nella passata legislatura l'onorevole Marino aveva presentato una proposta di legge...

GIOVANNI MARINO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Marino, ora l'onorevole Formenti deve parlare contro!

GIOVANNI MARINO. Parla prima chi è contro: questo è il regolamento!

PRESIDENTE. Lei ha già parlato. L'importante è che abbia espresso la sua opinione!

NICOLA BONO. Se il regolamento è così, lei, Presidente, non può utilizzarlo... Non ci siamo capiti: è una violazione del regolamento!

PRESIDENTE. Proseguia pure, onorevole Formenti.

FRANCESCO FORMENTI. Io intervengo contro la dichiarazione di urgenza per questa proposta di legge, come è stato precisato dal Presidente quando mi ha dato la parola!

La proposta di legge di cui si parla, oltre a dettare norme sull'utilizzazione dei fondi agricoli espropriati qualora non pos-

sano essere immediatamente destinati all'uso pubblico per il quale sono stati espropriati, prevede il condono delle costruzioni abusive ricadenti nel perimetro di zona di inedificabilità assoluta e di massimo rispetto del complesso monumentale e paesistico della valle dei templi di Agrigento. Ricordo che già nella scorsa legislatura il testo era stato abbinato alla proposta di legge concernente la gestione del parco archeologico della valle dei templi (atto Camera n. 596).

Ancora una volta destra e sinistra si trovano d'accordo nel risolvere in maniera alquanto discutibile i problemi dell'abusivismo edilizio nella valle dei templi, proponendo svariate soluzioni, che vanno dalla premiazione degli abusi attraverso un regalo di 150 milioni in cambio della demolizione dell'immobile, proposta dalla sinistra, al condono e alla legittimazione della situazione esistente, proposti dalla destra. Infatti, il presente provvedimento propone la sanatoria del peggior tipo di abuso edilizio che si possa immaginare, sanatoria che le ultime leggi sul condono edilizio non hanno nemmeno osato prendere in considerazione, subordinando l'opinabile adeguamento dell'immobile alle caratteristiche ambientali della zona. In verità non si comprende come potrebbe mai avvenire ciò in un'area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta.

Noi esprimiamo parere contrario sulla proposta di legge in questione e sulla dichiarazione di urgenza della stessa, in quanto riteniamo inammissibile che il Parlamento, ricattato da situazioni di tensione sociale che non si capisce a cosa si riferiscano, possa legittimare abusi edilizi di questo tenore, creando precedenti che incentiverebbero all'abusivismo e alla violazione delle norme urbanistiche e dei regolamenti. A tutto ciò il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania non vuole partecipare e pertanto dice un secco « no » a questa dichiarazione di urgenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 647.

(È approvata).

Avverto che, a seguito della dichiarazione testé deliberata, il tempo a disposizione della competente Commissione per riferire all'Assemblea è ridotto della metà, facendo riferimento al tempo ad oggi residuo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario (2158) (ore 15,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali, sono stati votati gli emendamenti ed è iniziata l'illustrazione degli ordini del giorno (vedi l'allegato A ai resoconti della seduta pomeridiana del 15 ottobre 1996).

L'onorevole Caveri ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2158/10 nonché l'ordine del giorno Zeller ed altri n. 9/2158/11, di cui è cofirmatario.

LUCIANO CAVERI. L'ordine del giorno Caveri e Zeller n. 9/2158/10 parte dal caso esemplare della Valle d'Aosta con riferimento ai rischi che potranno derivare dall'applicazione della legge del 1992 per quel che riguarda la composizione delle commissioni tributarie. Se si considerano i requisiti attualmente necessari per far parte delle commissioni tributarie provinciali, ma soprattutto di quelle regionali, assieme alle incompatibilità riportate nella stessa legge, vi sono realtà (mi è stato fatto l'esempio della provincia di Sondrio) in cui sarà pressoché impossibile creare la com-

missione provinciale a regime. Il caso viene ancora più esemplare per la Valle d'Aosta dove vi è solo un tribunale, non esistono la Corte d'appello né un'università ed i professionisti, come gli avvocati, sono tutti iscritti all'ordine e non sono disponibili a cancellarsi. Per la Valle d'Aosta un possibile strumento da utilizzare è l'articolo 48-bis delle norme di attuazione dello statuto al fine di armonizzare le leggi dello Stato alle particolari condizioni di autonomia della Valle. L'ordine del giorno parte anche dal presupposto che si debba tener conto, per le commissioni tributarie, delle esigenze derivanti dal regime di bilinguismo.

L'ordine del giorno Zeller ed altri n. 9/2158/11 riguarda in maniera specifica la regione autonoma Trentino-Alto Adige e le particolari condizioni linguistiche esistenti nella provincia di Bolzano. Anche in questo caso si impegna il Governo a definire apposite norme di attuazione dello statuto per risolvere la questione dell'adeguamento ai principi derivanti dalla particolare situazione linguistica.

Per queste ragioni auspico l'approvazione di entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole sottosegretario di esprimere il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati.

GIANNI MARONGIU, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quel che riguarda l'ordine del giorno Caveri n. 9/2158/10 mi sembra che in questo momento il problema non si ponga giacché esiste una disciplina transitoria.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, la prego di esprimere il parere del Governo a partire dal primo ordine del giorno presentato, in modo che sia più facile seguirla.

GIANNI MARONGIU, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Mario Pepe ed altri n. 9/2158/1 e ritiene che l'ordine del giorno Molgora e Bagliani n. 9/2158/2 sia assorbito dall'ordine del giorno Benvenuto

ed altri n. 9/2158/4 che contiene, in particolare alla lettera b), una più puntuale formulazione delle esigenze sottolineate nell'ordine del giorno Molgora e Bagliani. Invito pertanto i proponenti a ritirarlo; in caso contrario, il Governo non lo accetterebbe. Il Governo non accetta inoltre l'ordine del giorno Frosio Roncalli n. 9/2158/3, perché introdurre il giudice di pace nel processo tributario non significa disciplinare tale processo, ma intervenire sulla disciplina del giudice di pace.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Benvenuto ed altri n. 9/2158/4; non accetta invece l'ordine del giorno Bagliani n. 9/2158/5, perché il problema da esso trattato è già risolto in sede giurisdizionale.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Ballaman n. 9/2158/6 mentre, per quanto riguarda l'ordine del giorno Bono n. 9/2158/7, il Governo esprime apprezzamento per l'intento del presentatore, perché l'esigenza prospettata nel suo ordine del giorno è sicuramente reale; tuttavia, ad avviso del Governo, tale esigenza trova risposta nell'ambito del più comprensivo ordine del giorno Benvenuto ed altri n. 9/2158/4, già accettato dal Governo. Invito pertanto l'onorevole Bono a non insistere per la votazione del suo ordine del giorno.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Aracu ed altri n. 9/2158/8. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Borrometi ed altri n. 9/2158/9, vale quanto già detto a proposito dell'ordine del giorno Bono n. 9/2158/7: apprezziamo l'intento che lo ha animato, ma lo riteniamo assorbito dal più comprensivo ordine del giorno Benvenuto ed altri n. 9/2158/4.

Inoltre, comprendo l'esigenza che ha animato i presentatori dell'ordine del giorno Caveri e Zeller n. 9/2158/10, che il Governo accetta come raccomandazione: provvederemo nei tempi più rapidi possibili nel senso indicato nell'ordine del giorno.

Infine, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Zeller ed altri n. 9/2158/11.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistano per la votazione degli ordini del giorno presentati.

NICOLA BONO. Desidero ringraziare il sottosegretario Marongiu per l'apprezzamento manifestato sull'ordine del giorno che ho presentato, anche perché credo che il Governo si sia reso conto dell'oggettiva esigenza di dar luogo ad alcune sezioni distaccate della commissione tributaria regionale della Sicilia. Prendo atto della dichiarazione del sottosegretario relativa all'ordine del giorno Benvenuto ed altri n. 9/2158/4, che in effetti fa proprie le esigenze che avevo inteso sottolineare con il mio ordine del giorno: pertanto, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Molgora, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2158/2?

DANIELE MOLGORA. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno. Colgo l'occasione per sottolineare un suo aspetto particolare, come del resto ho già avuto modo di spiegare ieri anche al termine della seduta, per il quale differisce rispetto all'ordine del giorno Benvenuto ed altri n. 9/2158/4. L'ordine del giorno di cui sono firmatario rileva infatti che la delega per il Governo già c'è e la sua scadenza è prevista per il 31 dicembre 1996. Si insiste pertanto sul fatto che il Governo eserciti questa sua possibilità sulla base di una delega che ha già; di ciò nell'altro ordine del giorno nulla si dice e quindi il termine potrebbe essere procrastinato a tempo indeterminato.

Credo che questo sia un aspetto molto importante perché raccoglie già i « sentimenti » manifestati dall'onorevole Bono e dall'onorevole Paroli che avevano presentato a tal fine un emendamento. Ne consegue che il Governo potrebbe già operare nel senso richiesto dai colleghi proprio perché già esiste nel decreto legislativo n. 545 del 1992 una delega in base alla

quale il Governo potrebbe stabilire delle sezioni staccate a livello provinciale e regionale.

È questo l'aspetto qualificante del nostro ordine del giorno a fronte degli intendimenti pur validi ma generici degli altri ordini del giorno presentati.

Chiedo pertanto al rappresentante del Governo di rivedere la propria posizione; diversamente, insistiamo sulla votazione del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno Mario Pepe ed altri n. 9/2158/1 insistono per la votazione?

MARIO PEPE. Sì, insistiamo, signor Presidente.

SALVATORE PICCOLO, Relatore per gli articoli da 10 a 13. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE PICCOLO, Relatore per gli articoli da 10 a 13. Credo che su questi ordini del giorno fosse necessario anche il parere dei relatori, anche se comprendo che forse l'incidente di ieri ha reso più importante acquisire prima il parere del Governo e successivamente quello dei relatori, con una prassi quanto meno discutibile e su una valutazione...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Piccolo, ma i relatori non esprimono il parere sugli ordini del giorno che sono di indirizzo al Governo! Lei potrà eventualmente parlare per dichiarazione di voto.

SALVATORE PICCOLO, Relatore per gli articoli da 10 a 13. Va bene, mi riservo allora di intervenire per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Frosio Roncalli se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2158/3.

LUCIANA FROSIO RONCALLI. Sì, signor Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno Benvenuto ed altri n. 9/2158/4 se insistano per la votazione.

GIORGIO BENVENUTO. No, non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Bagliani se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2158/5.

LUCA BAGLIANI. Sì, insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ballaman se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2158/6.

EDOUARD BALLAMAN. Sì, insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno Aracu ed altri n. 9/2158/8 se insistano per la votazione.

SABATINO ARACU. No, non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno Borrometi ed altri n. 9/2158/9 se insistano per la votazione.

ANTONIO BORROMETI. No, non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Caveri se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2158/10 e dell'ordine del giorno Zeller ed altri n. 9/2158/11.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, poiché il Governo ha accettato come raccomandazione l'ordine del giorno Caveri e Zeller n. 9/2158/10 e quello successivo Zeller ed altri n. 9/2158/11, con i quali si intende dare un indirizzo alle Commissioni paritetiche delle rispettive regioni autonome, per entrambi non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso degli ordini del giorno.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, cari colleghi, è purtroppo abitudine dire a noi stessi e agli altri che gli ordini del giorno lasciano il tempo che trovano. Non dovrebbe essere così, ma molto spesso verificiamo che ciò accade.

In questo caso, essendo stati dichiarati inammissibili qualificanti emendamenti - per i quali, poiché su di essi avevo espresso il mio consenso, rivolgo un ringraziamento ai colleghi del mio gruppo che li avevano presentati, onorevoli Carlo Pace e Bono, ed anche ai colleghi di altri gruppi che si sono dichiarati in sintonia con loro - dovremmo, prima di votare, mi auguro in maniera sostanzialmente unanime o comunque maggioritaria, alcuni ordini del giorno, intenderci bene, noi e il Governo.

Signor sottosegretario, in questo caso si tratta di ordini del giorno non certo da accatastare insieme alla pila di quelli che spesso approviamo in Commissione ed in aula e che poi finiscono nel cassetto o nel dimenticatoio. In questo caso si tratta di ordini del giorno - mi riferisco, in particolare, all'ordine del giorno Benvenuto n. 9/2158/4, firmato da parlamentari di tutti i gruppi e dall'onorevole Carlo Pace per alleanza nazionale - che disegnano una serie di impegni che rappresentano non certo uno stravolgimento di quanto si è fatto, ma piuttosto integrazioni di molta sostanza.

Se lei, signor sottosegretario, ha espresso, come io con piacere ho ascoltato, parere favorevole su di esso, dobbiamo intenderci bene, noi ed il Governo. Agli impegni che noi assumiamo con tale ordine del giorno - e mi riferisco solo ad esso (non me ne vorranno gli altri colleghi) perché assorbe tutti gli altri - dobbiamo tenere fede.

Per quanto mi riguarda sono, insieme agli altri colleghi, sulla linea del decentramento, non solo perché condivido questa filosofia in termini generali, ma perché

penso che in materia di contenzioso - sia per la giurisdizione ordinaria sia per quella tributaria e fiscale - se seguiamo la strada del giusto passo del decentramento, dovremo attuare in tempi brevi misure che applichino tale scelta.

Per quanto mi riguarda, modestamente, già nella scorsa legislatura e nei mesi passati ho presentato una proposta di legge finalizzata alla istituzione delle sezioni decentrate delle commissioni provinciali di primo grado almeno nelle città che si distinguono per la presenza della sede del tribunale.

Sulla base di questo impegno che noi oggi formalizziamo, e che si abbina a quello per le sezioni decentrate delle commissioni di secondo grado almeno nelle città capoluogo di provincia - si tratta di una scelta in parallelo -, si pone una mia personale preoccupazione, che affido ai colleghi e, in particolare, al rappresentante del Governo.

Poiché con l'ordine del giorno Benvenuto n. 9/2158/4, al quale mi sono riferito, si disciplina una serie di materie, in verità alquanto diverse l'una dall'altra, pur riguardando sempre l'organizzazione del contenzioso, non vorrei che, facendosi scudo o addirittura alibi della necessità e difficoltà di varare un unico provvedimento legislativo, come dice la parte inaugurale dell'ordine del giorno, il Governo finisse per non farne niente...

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, la prego di concludere.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Mi scusi, Presidente, ma quanto sto dicendo riveste una qualche valenza. Non sto facendo affermazioni fuori tema né superflue.

Non vorrei che si creasse un alibi per non legiferare su alcuna materia. Mi chiedo, e chiedo ai colleghi della Commissione di merito di riflettere al riguardo, se non sia il caso di prevedere la possibilità che il Governo licenzi più provvedimenti diretti ad affrontare i singoli aspetti previsti ed auspicati da questo ordine del giorno.

Il Governo già si è espresso in generale positivamente su questo ordine del giorno, ma desidererei che manifestasse l'impegno, ove non sia possibile varare in tempi brevi un unico provvedimento, ad intervenire anche con singoli provvedimenti perché il programma di istituire...

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Benedetti Valentini.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Abbiate pazienza, bisogna darci la possibilità di parlare. Credo che i colleghi mi facciano fede del fatto che non sto spendendo una sola parola più del necessario.

PRESIDENTE. Sì, ma sta intervenendo al di là del tempo previsto: questo è il problema.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Voglio semplicemente dire che si possono anche adottare provvedimenti urgenti sulla questione dell'articolazione territoriale. L'intervento sarebbe più urgente degli altri dal momento che si stanno già smantellando gli uffici giudiziari in tutte le città periferiche. Su questo gradirei un impegno più preciso del Governo.

PRESIDENTE. Non è colpa della Presidenza, ma lei ha superato di un minuto e mezzo il tempo previsto. Se consento a lei di non attenersi ai tempi regolamentari, lo devo consentire anche a tutti gli altri colleghi. Mi dispiace molto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Aracu. Ne ha facoltà.

SABATINO ARACU. Signor Presidente, ringrazio il Governo per essersi espresso a favore del mio ordine del giorno n. 9/2158/8, sottoscritto anche da rappresentanti di altre forze politiche, che lo hanno ritenuto importante.

Il mio ordine del giorno consente agli enti pubblici che non abbiano esclusivo fine commerciale di evitare dispendi di energie e di tempo nella doppia contabilità, che di fatto non porta alcuna entrata all'erario. Se si considera che una norma del genere si applica, ad esempio, all'Auto-

mobil club d'Italia ed agli altri Automobil club, si comprende come sia assurdo che il CONI e le altre federazioni sportive che lo costituiscono non abbiano il medesimo trattamento.

Lo ripeto, tale ordine del giorno non reca alcun aggravio all'erario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piccolo. Ne ha facoltà.

SALVATORE PICCOLO. Signor Presidente, vorrei esprimere una valutazione su alcuni ordini del giorno, facendo innanzi tutto riferimento ad alcune affermazioni testé rese dai colleghi intervenuti in precedenza.

Mi pare possibile prendere in seria considerazione la sollecitazione fatta dall'onorevole Benedetti Valentini. Se il Governo non riuscisse ad adottare rapidamente un unico provvedimento concernente tutte le questioni che devono essere quanto prima riviste per consentire al processo tributario di svolgersi, con il conseguente snellimento dell'attuale contenzioso, immaginare che il Governo possa varare anche più provvedimenti, dando priorità a quelli che rivestono carattere di urgenza, come quello concernente le sezioni decentrate delle commissioni regionali ed eventualmente anche quelle provinciali, mi pare una proposta di buon senso alla quale sono favorevole.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno concernenti l'istituzione di sezioni decentrate sia delle commissioni regionali sia di quelle provinciali, vorrei fare un appello a tutti i presentatori, in particolare all'onorevole Pepe e ad altri. L'ordine del giorno che il presidente della Commissione, Benvenuto, il sottoscritto ed i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari abbiamo formulato contiene una serie di indicazioni importanti per il Governo, che sollecitiamo l'esecutivo ad attuare puntualmente. Tra queste ve ne è una fondamentale: l'istituzione di sezioni distaccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di

sezioni distaccate dei tribunali amministrativi regionali e l'istituzione altresì di sezioni distaccate delle commissioni tributarie provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale.

Mi pare questa una formulazione ampia, che però pone alcuni limiti in quanto non possiamo indicare un criterio generico che espone il Governo ad ogni sorta di pressione da parte di chi chiede di istituire la commissione tributaria nel proprio comune.

C'è un'esigenza oggettiva da valutare attentamente, ma c'è anche l'esigenza di fissare criteri precisi ai quali il Governo deve ispirarsi, con l'auspicio che esso possa procedere rapidamente a definire un provvedimento di legge in questa direzione.

Invito pertanto i colleghi che hanno presentato ordini del giorno riguardanti le sezioni distaccate a riconoscersi nell'ordine del giorno n. 9/2158/4, che reca la firma non solo dei relatori e del presidente della Commissione ma anche dei rappresentanti di tutti gli altri gruppi presenti in quest'aula, escluso quello della lega nord.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ballaman. Ne ha facoltà.

EDOUARD BALLAMAN. Signor Presidente, colleghi, vorrei sottolineare che l'ordine del giorno n. 9/2158/6 da me sottoscritto chiede al Governo di impegnarsi ad introdurre, per quanto riguarda l'assegnazione dei giudici tributari, il criterio della residenza come requisito prioritario in caso di parità di requisiti. Vogliamo evitare che siciliani, abruzzesi o calabresi si trovino nella situazione di dover essere giudicati da giudici padani. Vogliamo evitare intromissioni di questo genere perché non le riteniamo corrette, così come non riteniamo corretto (e la legge infatti non lo prevede) che magistrati svedesi vengano a giudicare le nostre questioni amministrative. Proprio per questo motivo e per evitare, lo ripeto, che in futuro siciliani, cala-

bresi, abruzzesi o campani vengano giudicati da giudici padani, riteniamo che sia ora di assumere questo impegno.

RAFFAELE VALENSISE. Ma come si fa a dire queste cose?

PRESIDENTE. Onorevole Ballaman, mi sembra che le sue parole siano fuori tono e fuori tema. Ringrazi Iddio che ha concluso prima che io potessi richiamarla!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. La Padania annuncia voto favorevole al...

PRESIDENTE. Come, come, come? L'onorevole Molgora annuncia il proprio voto contrario o favorevole!

DANIELE MOLGORA. Essendo stato eletto in Padania, ritengo...

RAFFAELE VALENSISE. Non c'è la Padania!

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE. Vattene in Padania!

DANIELE MOLGORAdi poter dire quanto ho detto (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania - Commenti dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*). Annuncio il mio voto favorevole sull'ordine del giorno n. 9/2158/2.

PRESIDENTE. Chiedo scusa ai colleghi. Se ho capito bene, l'onorevole Molgora sta dicendo che voterà a favore del suo ordine del giorno.

DANIELE MOLGORA. Sì, signor Presidente. Voterò a favore, in quanto si ritiene che la delega contenuta nel decreto legislativo sia ancora esercitabile da parte del Governo poiché l'applicazione dello stesso decreto è stata rinviata di oltre tre anni dai precedenti Governi.

Pertanto, la Padania esprime anche un parere (*Proteste dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*)...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

Onorevole Molgora, avrò tanti difetti, ma quando presiedo l'Assemblea spero di avere il garbo necessario! L'ho invitata ad esprimere il suo parere: e questo non può essere espresso da un territorio, ma solo da un parlamentare. Lei è un deputato, e quindi deve esprimere la sua opinione personale.

DANIELE MOLGORA. La lega nord per l'indipendenza della Padania (*Proteste dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*)...

PRESIDENTE. La invito nuovamente a parlare a titolo personale.

DANIELE MOLGORA. L'ordine del giorno presentato dal gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania si differenzia da quello della maggioranza, perché ha contenuti più stringenti, fissa dei termini e indica lo strumento giuridico per poter intervenire. Questa è la differenza rispetto all'altro ordine del giorno presentato dalla maggioranza.

Dichiaro inoltre fin d'ora il voto favorevole dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania sull'ordine del giorno Caveri e Zeller n. 9/2158/10, che riguarda la questione linguistica e quella della costituzione delle commissioni tributarie.

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Presidente, vorrei semplicemente sapere se al collega Molgora le indennità parlamentari vengono corrisposte in lire italiane o in lire della sedicente Padania (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, mi pare che i contenuti dell'ordine del giorno n. 9/2158/1 - che non è stato accolto dal Governo - siano stati recuperati in « zona

Cesarini » nella relazione conclusiva svolta dall'onorevole Piccolo.

Nel dichiarare che non insisto per la votazione del mio ordine del giorno, vorrei sapere dalla Presidenza se queste mie considerazioni corrispondano a verità.

SALVATORE PICCOLO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE PICCOLO. Signor Presidente, la lettera *a)* dell'ordine del giorno Benvenuto ed altri n. 9/2158/4 prevede testualmente la « istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali (...) ». A tali parole si dovrebbero aggiungere le seguenti: « o sede di tribunale ».

PRESIDENTE. Prendo atto della sua proposta di modificazione, onorevole Piccolo.

MARIO PEPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Pepe?

MARIO PEPE. Signor Presidente, modificando quanto ho detto in precedenza, insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/2158/1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pepe, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Mario Pepe ed altri n. 9/2158/1, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	441
Votanti	426
Astenuti	15
Maggioranza	214

Hanno votato sì 63

Hanno votato no .. 363

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Molgora e Bagliani n. 9/2158/2, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	436
Votanti	433
Astenuti	3
Maggioranza	217

Hanno votato sì 46

Hanno votato no .. 387

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Frosio Roncalli n. 9/2158/3, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	439
Votanti	434
Astenuti	5
Maggioranza	218

Hanno votato sì 47

Hanno votato no .. 387

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bagliani n. 9/2158/5, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

LUCA BAGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Bagliani, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso degli ordini del giorno. Siamo ora in sede di votazione e non posso quindi darle la parola.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1996

Presenti	427
Votanti	421
Astenuti	6
Maggioranza	211
Hanno votato sì	40
Hanno votato no ..	381

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno Ballaman n. 9/2158/6.

CARLO PACE. Presidente, non abbiamo votato l'ordine del giorno Benvenuto ed altri n. 9/2158/4!

PRESIDENTE. L'onorevole Benvenuto non aveva insistito per la votazione del suo ordine del giorno.

CARLO PACE. In qualità di cofirmatario dell'ordine del giorno Benvenuto ed altri n. 9/2158/4, insisto per la votazione dello stesso.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pace.

Pertanto, dopo la votazione dell'ordine del giorno Ballaman n. 9/2158/6, procederemo alla votazione dell'ordine del giorno Benvenuto n. 9/2158/4.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Ballaman n. 9/2158/6, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	444
Votanti	440
Astenuti	4
Maggioranza	221
Hanno votato sì	45
Hanno votato no ..	395

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Benvenuto ed altri n. 9/2158/4, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	450
Votanti	407
Astenuti	43
Maggioranza	204
Hanno votato sì ...	402
Hanno votato no ..	5

(La Camera approva).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annunzio il voto contrario dei deputati del gruppo di forza Italia a questo provvedimento *omnibus* - per usare un termine così tanto caro al nostro Presidente del Consiglio - per ragioni di metodo, per ragioni tecniche e per evitare che il nostro modo di legiferare diventi caotico, così come si rinviene da un'attenta lettura...

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, consentite all'onorevole Leone di svolgere il suo intervento nel silenzio, non nel brusio generale!

ANTONIO LEONE. La ringrazio, Presidente.

Il nostro voto, dicevo, sarà contrario anche per evitare che una serie di decreti-legge, che non vengono reiterati ma immessi in un calderone, così come è accaduto per il provvedimento che ci accingiamo a votare, crei ancor più confusione di quanta non ce ne sia nel nostro modo di legiferare.

Bisogna allora dire immediatamente quale sia la critica nei confronti di alcune disposizioni inserite nel provvedimento e che rispondono ad una volontà precisa del Governo di non creare una vera e propria giustizia tributaria. Infatti con i metodi di reclutamento dei giudici tributari, non ri-

conoscendo a questa fantomatica giustizia tributaria tutte le prerogative e le caratteristiche dei giudici veri e propri, non si intende evidentemente realizzare un'effettiva giustizia tributaria.

Le aspettative dei componenti di tali tribunali tributari sono state disattese; non si può consentire che costoro percepiscano una miseria, l'equivalente di un pacchetto di sigarette, costringendoli a valutare e vagliare una serie infinita (nella provincia dalla quale provengo sono pendenti venti o addirittura trenta mila processi) di procedimenti. Non si può prevedere di corrispondere 16 mila lire a decisione; non si può consentire di evitare che un'attività non diventi decisione così come si è tentato di fare con la conciliazione giudiziale. Non si capisce per quale motivo la conciliazione giudiziale non debba essere rapportata a quanto è già stato sperimentato nel codice di procedura penale a proposito del patteggiamento. Non si comprende per quale ragione il vaglio della conciliazione giudiziale non debba passare attraverso il giudice tributario, il quale ne prende solo atto, rimanendo estraneo alla volontà dell'ufficio e della parte.

A tale situazione va aggiunto il caos che si è venuto a creare con la presidenza del consiglio regionale in ordine alle commissioni tributarie. Non si deve sottacere la mancanza di sedi e di fondi né che tali commissioni non vengano attivate per carenza di mezzi e di copertura finanziaria. Il Governo non sembra intenzionato a far fronte a nulla di tutto questo.

Vi è anche una serie di altri provvedimenti. Per la verità la Commissione unanimemente ha inteso sopperire, con l'ordine del giorno che è stato poc'anzi approvato, ad alcune carenze e mancanze. In proposito un plauso va alla Commissione per aver individuato alcuni punti cardine così da consentire che la legislazione tenti di coprire le lacune presenti nella normativa in materia.

Il decentramento — come qualche collega prima di me ha dimostrato — è essenziale così come la creazione di tutta una rete che tuteli il contribuente, in partico-

lare il ricorrente, al fine di rendere più snello il contenzioso.

Voglio anche chiarire una posizione sostenuta dalla parte alla quale appartengo in ordine al famoso emendamento volto ad introdurre il comma 1-ter all'articolo 8. Non è vero che la reiezione di tale emendamento faccia sì che i ladri non vadano a casa. È vero esattamente il contrario, perché il Governo, che è abituato a legiferare in modo tale che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, è incappato in una grossissima gaffe. L'articolo 8 prevede che i dipendenti del Ministero delle finanze che abbiano subito una condanna o siano ricorsi al patteggiamento per un reato contro la pubblica amministrazione, per il quale la legge prevede un massimo di pena edittale di due anni, in pratica siano mandati a casa e non abbiano più la possibilità di proseguire nella loro carriera. Evidentemente il Governo non ha tenuto conto nemmeno della raccomandazione della Commissione giustizia nella quale si parlava addirittura di anomalia dell'articolo 8 in relazione agli effetti di sentenze di condanna e di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione, riferiti ad un solo settore della stessa. Vi sarebbe una disparità di trattamento, sussisterebbe un sospetto di incostituzionalità. Ma non è finita qui. Evidentemente il legislatore, o colui il quale ha prodotto questo articolo, non sa che tra i reati contro la pubblica amministrazione esiste anche il cosiddetto abuso di ufficio semplice, che prevede una pena massima edittale di due anni. Dunque, ove mai il provvedimento fosse approvato, ci troveremo di fronte alla prospettiva non solo di mandare a casa i ladri, ma anche coloro i quali sono stati condannati per un reato di abuso di ufficio semplice, non a scopo patrimoniale. Ci troveremo cioè di fronte al fatto che un domani, ove mai il ministro Burlando venisse condannato per il reato di abuso di ufficio (so che è imputato), non potrebbe fare neanche l'usciera dell'amministrazione delle finanze, questa è la verità!

Noi non siamo per il giustizialismo, ma neanche per le esagerazioni ed allora ben

venga la bocciatura di quell'emendamento, ma anche la reiezione dell'intero provvedimento.

In conclusione, vorrei aggiungere che, come si dice, i matrimoni non si fanno con i fichi secchi. Se il Governo intendeva por mano a tutta una serie di questioni che sono sul tappeto, non era certo questo il metodo. Tutto va rivisto alla luce di un confronto, così come è accaduto per alcune questioni, in seno alla nostra Commissione ed alla luce delle esigenze vere. Per i motivi esposti e per tanti altri che non indico, il gruppo di forza Italia voterà contro il disegno di legge n. 2158.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brunale. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BRUNALE. L'Assemblea è chiamata a deliberare la conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, che reitera con modificazioni le disposizioni previste da ben quattro diversi decreti-legge in materia tributaria, alcuni dei quali provenienti da molteplici reiterazioni, risalenti - se non erro - fino al 1994.

Le materie trattate, che abbiamo esaminato in queste settimane, attengono a disposizioni relative all'imposizione diretta ed indiretta, al funzionamento ed al personale dell'amministrazione finanziaria, al funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, su cui si è acceso il dibattito anche in sede di esame degli ordini del giorno, nonché a disposizioni fiscali inerenti l'autotrasporto per conto terzi.

Le ulteriori modifiche che sono state apportate nel corso dei lavori della Commissione e dell'Assemblea soddisfano il gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo e corrispondono nel complesso all'esigenza di una maggiore razionalità, pur nelle difficoltà in cui ci siamo trovati; soprattutto sono tese a fronteggiare la pressante esigenza di ridurre il numero dei provvedimenti di urgenza che abbiamo ereditato dall'attività dei precedenti Governi, sulla

quale oseremmo in qualche modo vedere l'impegno di tutti i gruppi presenti in quest'aula. Riteniamo infatti che la mancata conversione in legge del decreto-legge n. 437 implicherebbe, anche a causa dell'ormai prossima discussione sulla legge finanziaria, che è già iniziata nell'ambito della sessione di bilancio, ed a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale, seri problemi in ordine all'ipotesi di un'ulteriore reiterazione. Anche per questo faccio appello al senso di responsabilità dei colleghi e dei gruppi per auspicare una rapida approvazione del provvedimento.

Nel merito, vorrei soffermarmi unicamente su un punto che mi sembra molto importante: mi riferisco all'articolo 8 del decreto-legge, relativo ai reati contro la pubblica amministrazione, e alla discussione che si è svolta su di esso e sugli emendamenti presentati.

Innanzitutto, va chiarito che con la legge che stiamo per varare a chi è stato in qualche modo giudicato colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione è preclusa la possibilità di avere reincarichi all'interno dell'amministrazione stessa.

La Commissione e l'Assemblea hanno ampliato il novero di questi reincarichi e a proposito dell'emendamento che è stato respinto va ribadito che esso si limitava ad escludere tali reincarichi dall'amministrazione finanziaria per chi avesse subito un processo; l'attuale articolo 8 prevede invece che la rimozione dagli incarichi è estesa anche a chi ha patteggiato la pena.

Voteremo dunque a favore del provvedimento che da un lato assicura, a nostro avviso, la corretta applicazione di taluni istituti e dall'altro garantisce la continuità normativa degli istituti disciplinati che già hanno prodotto effetti.

In conclusione, rivolgo un ringraziamento per il lavoro svolto ai relatori, ai colleghi della Commissione e al sottosegretario per la disponibilità doverosamente mostrata (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonato. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONATO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, dichiaro immediatamente il voto favorevole del gruppo di rifondazione comunista-progressisti alla conversione in legge del decreto-legge n. 437. Si tratta, come più volte è stato ribadito in quest'aula, di un provvedimento che raccoglie e raggruppa una serie di decreti già reiterati e che in larga parte hanno prodotto da tempo i loro effetti. Basti pensare, tanto per fare un esempio, al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge in questione: noi oggi dovremmo decidere sulle modalità e sull'articolazione di concorsi della pubblica amministrazione mentre gli stessi concorsi sono in fase di svolgimento, se non addirittura conclusi.

Si impone dunque, a nostro parere, una drastica riduzione del meccanismo istituzionale del ricorso alla decretazione di urgenza, non fosse altro per impedire queste disfunzioni, visto che le motivazioni ben più pregnanti ed impegnative sul ruolo del Parlamento e sulla partecipazione degli eletti alla formazione e alla elaborazione delle leggi sono molto spesso subordinate alle esigenze governative.

Comprendiamo, peraltro, che nel caso specifico il Governo Prodi abbia trovato un enorme lavoro arretrato al quale ha dovuto necessariamente mettere mano. Ci auguriamo però che, alla luce di quanto espresso recentemente dalla Corte costituzionale (come ricordava poc'anzi l'onorevole Brunale), esaurita questa fase di emergenza, il Governo ricorra allo strumento del decreto-legge solo in casi sporadici e quando vi sia effettivamente la necessità e l'urgenza.

Va detto peraltro che il presente decreto-legge contiene una serie di norme che agevolano il compito dei contribuenti sia sul versante dell'interpretazione per una corretta applicazione di alcuni istituti, che consentono un rapporto meno conflittuale e più collaborativo tra cittadini ed

amministrazione pubblica, sia sul versante concernente la riduzione degli oneri fiscali veri e propri per i contribuenti stessi. Da questo punto di vista, al di là del dibattito svoltosi in quest'aula sulle questioni riguardanti le popolazioni colpite dall'alluvione (nel quale abbiamo colto con favore l'impegno del Governo, che rende giustizia di qualsiasi interpretazione fantasiosa sulla soppressione dell'articolo 16-sexies), valutiamo positivamente l'introduzione, nell'articolo 4, della possibilità concessa ai comuni di applicare un'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili per la prima casa di abitazione, anche se comunque non inferiore al 4 per mille. Ciò, integrato con l'applicazione dell'importo massimo detraibile, pari a 300 mila lire, può ridurre discretamente il peso della stessa imposta sulle case non di lusso.

È nota, credo, l'avversità di rifondazione comunista al fatto che l'imposta comunale sugli immobili venga applicata alla prima casa di abitazione. In tal senso ci siamo espressi durante la campagna elettorale e lo abbiamo più volte ribadito in questi giorni durante le discussioni innescate dall'incremento delle rendite catastali sugli immobili contenuto nella legge finanziaria. Rifondazione comunista è contraria all'applicazione dell'ICI sulla prima casa; questa è una modifica che intendiamo proporre nella revisione, quanto mai necessaria, della normativa fiscale.

Il raggiungimento di tale obiettivo, che rimane per noi di grande importanza, non ci impedisce però di considerare positivamente questo primo passo. Ritenevamo e riteniamo, peraltro, che una volta stabilita la possibilità di articolazioni e differenziazioni delle aliquote applicate alla prima casa rispetto a quelle applicate agli altri immobili, non sia opportuno subordinare all'invarianza di gettito relativo alle sole entrate derivanti da tali imposte nell'anno precedente la concreta possibilità di attuazione della facoltà concessa ai comuni, così come stabilito nel primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge. Ci pareva più logico e più in sintonia con l'ampliamento dell'autonomia, ivi compresa quella fiscale, che gli enti locali chiedono quotidiana-

mente e che tutti, almeno a parole, sembrano voler perseguire, lasciare ai comuni (tenuti a rispettare il pareggio economico e finanziario dei loro bilanci) ampia libertà di trovare nel complesso delle loro entrate correnti (e non solo nel gettito derivante dall'imposta comunale sugli immobili) le risorse necessarie per consentire la riduzione al 4 per mille prevista nel decreto-legge.

Si perde così, su una questione peraltro parziale, l'occasione per segnalare un'inversione di tendenza, una linea di condotta volta a considerare le autonomie locali, ed i comuni in particolare, non enti da tenere sotto tutela e sotto controllo, ma espressioni vere dell'autogoverno, dotate di reali capacità e di libertà di intervento nei loro territori, come il movimento autonomistico e noi primi fra tutti da lungo tempo riaffermiamo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che l'episodicità dell'intervento legislativo sia argomento sufficiente ad indurci ad esprimere un voto contrario sulla conversione in legge del decreto-legge in esame. È indubbio, in effetti, che all'interno del provvedimento vi sono elementi episodici, che interessano in misura maggiore una trasmissione televisiva come *Striscia la notizia* che un'aula parlamentare. Uno di tali elementi è il necessitato intervento per porre rimedio ad una svista del legislatore, che ha inserito due commi 8-bis all'interno di uno stesso articolo.

Un altro intervento su queste disposizioni normative è stato reso necessario dal fatto che il legislatore, in materia di versamenti di un'imposta locale del 1995 non aveva uniformato le disposizioni relative al varo della tariffa con quelle relative ai versamenti.

Ulteriori elementi che ci impongono un voto contrario sono da ricercare in quell'articolo che indubbiamente inserisce un fatto positivo per quanto riguarda l'impo-

sizione comunale sugli immobili consentendo alle amministrazioni comunali di varare tariffe agevolate sulla base di un contratto di locazione registrato, ma che in realtà non affronta i problemi che ciò potrà determinare agli enti locali cui è demandata una attività di accertamento tutt'altro che facile. Altre disposizioni, per esempio quelle riferite al SECIT, sono state inserite in questo decreto perché il ministro competente ha sempre dato le direttive a questo servizio per effettuare le verifiche senza che alcuna norma legislativa gli consentisse di fare qualcosa.

Gli aspetti più importanti di questo decreto sono quelli relativi al già richiamato articolo 8 che commina l'incompatibilità per alcuni incarichi per i dipendenti dell'amministrazione comunale che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. Come abbiamo già chiarito si tratta di una disposizione censurabile sotto il profilo costituzionale che differenzia gli atteggiamenti nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione delle finanze da quelli con altri dipendenti.

Esistono dunque ragioni e motivi più che sufficienti per votare contro la conversione in legge di questo decreto. In tal senso esprimerà dunque il proprio voto il gruppo di alleanza nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. Dichiaro il voto contrario del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania sulla conversione di questo decreto-legge che accorpa cinque diversi provvedimenti dando luogo ad un *pout-pourrie* che non sta in piedi, ad un insieme di norme slegate tra loro. Avevamo presentato una serie di emendamenti per modificare in senso positivo il decreto, ma sono stati tutti respinti dall'Assemblea. Gli errori e le diversità di impostazione rimangono e per questo ribadiamo il nostro voto contrario.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore per gli articoli da 1 a 9*. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore per gli articoli da 1 a 9*. Intervengo per proporre una correzione di forma nel senso di sostituire all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, la parola « disposte » con: « disposta ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la correzione di forma proposta.

(È approvata).

Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 2158, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario » (2158):

Presenti e votanti	477
Maggioranza	239
Hanno votato sì ...	262
Hanno votato no ..	215

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1846) e della concorrente proposta di legge Maiolo: Modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1992) (ore 16,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati e della concorrente proposta di legge Maiolo: Modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Carboni.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è stato presentato dal ministro di grazia e giustizia per rielaborare la disciplina contenuta nell'articolo 11 del codice di procedura penale e nell'articolo 1 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

La precipua finalità del disegno di legge consiste nel superamento definitivo delle situazioni di competenza reciproca che il vigente articolo 11 ha determinato in concreto. Il problema postosi fin dall'applicazione dell'articolo 41-bis del previgente codice di procedura penale non è stato superato dall'articolo 11 del nuovo codice di rito.

Infatti, se pure l'articolo 11 del codice di procedura penale ha sottratto la individuazione del giudice alla discrezionale valutazione della Corte di cassazione, introducendo definitivamente il sistema di determinazione della competenza originaria e non derivante della decisione della Corte ed ha precostituito in tal modo, in forma certa ed *ex ante*, il giudice territorialmente competente, tuttavia non ha risolto il problema posto dalla cosiddetta condizione di reciprocità avendo mantenuto il concetto della distanza minima, chilometrica o ma-

rittima, tra distretto ove operi il magistrato imputato o parte offesa e quello del giudice individuato secondo il suddetto criterio.

La norma vigente, peraltro, pur non superando il fondamentale limite appena accennato, ha notevolmente migliorato l'impianto contenuto nell'articolo 41-*bis* del codice di procedura penale abrogato.

Essa infatti ha introdotto la figura del magistrato danneggiato, superando il precedente negativo orientamento giurisprudenziale formatosi con l'applicazione dell'articolo 41-*bis*.

Essa inoltre ha preso in considerazione tutte le situazioni per le quali il procedimento deve essere devoluto alla competenza di un ufficio giudiziario diverso da quello in cui il magistrato esercitava le funzioni al momento del fatto, estendendo, in tal modo, l'applicazione a tutti i magistrati ordinari ed onorari.

Il legislatore, nella XI e nella XII legislatura, ha avvertito l'urgenza, anche sulla scorta della nota del Consiglio superiore della magistratura in data 24 marzo 1993, di fornire un impianto normativo capace di superare le situazioni, sempre più numerose, di competenza reciproca che, come evidenzia la relazione che accompagna il disegno di legge n. 1846, « hanno colpito la opinione pubblica, giustamente allarmata per la forte incidenza negativa sulla credibilità degli uffici comunque coinvolti nelle singole vicende ».

La Commissione in quelle legislature ha introdotto e mantenuto, nell'esame delle proposte di legge presentate dai deputati Martucci e Maiolo, sistema di predeterminazione degli spostamenti, evitando la reciprocità.

Il disegno di legge in esame, che sostanzialmente riproduce il capo II del decreto-legge n. 250 del 1996 le cui disposizioni erano state soppresse, non essendo stata riconosciuta dal Senato la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza, propone di sostituire, per evitare le situazioni di competenza reciproca nei provvedimenti a carico dei magistrati, l'attuale criterio fissato dall'articolo 11 del codice di procedura penale, basato sulla

distanza chilometrica e quindi comportante anche gli ulteriori problemi talvolta posti dalla contiguità territoriale tra i due distretti e più spesso dalla continuità di esercizio della funzione giurisdizionale in ragione della competenza territoriale così come determinata, con una competenza circolare nell'ambito di una apposita tabella.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge sostituisce l'articolo 11 del codice di procedura penale, demandando alla legge l'individuazione del distretto della corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente per i procedimenti in questione.

L'articolo 2 del disegno di legge propone di sostituire nell'articolo 1 della norma di attuazione al codice di procedura penale il criterio della distanza chilometrica con quella tabella.

L'articolo 3 contiene la tabella.

L'articolo 4 detta disposizioni di carattere transitorio e relative alla ipotesi di connessione di procedimenti.

La Commissione propone un sistema più articolato di individuazione del distretto di corte di appello competente per i procedimenti, con la introduzione del criterio del sorteggio fra tre tabelle precostituite.

L'articolo 1, capoversi 1 e 2, del testo elaborato dalla Commissione sulla base di quello del Governo, modifica il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge sostituendo la parola « imputato » con le parole « persona sottoposta alle indagini ». In proposito è stata ravvisata l'esigenza, pur nella generale previsione dell'articolo 61, comma 2, del codice di procedura penale, di specificare in forma inequivoca il momento di determinazione della competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto individuato dalla legge.

I capoversi 3 e 4 dello stesso articolo (di cui all'emendamento proposto dalla Commissione) assegnano alla competenza del giudice che ha sede nel distretto della corte di appello di Roma i procedimenti riguardanti i magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia, ritenendo di non potersi determinare altrimenti la

competenza in ragione del particolare esercizio delle funzioni da parte dei suddetti magistrati.

L'articolo 2 contiene le modalità di determinazione della competenza mediante sorteggio con frequenza biennale fra tre tabelle contrassegnate con le lettere « A » - « B » - « C », predisposte evitando la contiguità territoriale nella individuazione dei distretti.

Provvede al sorteggio la Corte di cassazione con le modalità indicate ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 2. La competenza è stata correttamente affidata alla Corte di cassazione, essendosi ritenuta questa una funzione di natura esclusivamente giurisdizionale e non amministrativa, quali quelle assegnate al Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 3 modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introducendo le tabelle.

L'articolo 4 contiene disposizioni di prima applicazione della legge e transitorie.

La Commissione ha elaborato il testo sopra illustrato avendo anche esaminato la proposta di legge n. 1992 di iniziativa del deputato Maiolo ed avendo ritenuto non condivisibile l'indicazione ivi espressa di determinare la competenza mediante sorteggio da effettuarsi a cura della Corte di cassazione per ogni procedimento.

Il metodo proposto consente l'individuazione del giudice competente solo *post factum* e, soprattutto, consente in astratto l'individuazione di distretti diversi anche in riferimento a procedimenti relativi a magistrati appartenenti al medesimo distretto o per più procedimenti riferentisi al medesimo magistrato. Non esclude, inoltre, sempre in astratto, procedendosi al sorteggio caso per caso, che possano determinarsi le condizioni di continuità e soprattutto di competenza reciproca, che hanno provocato quelle condizioni di disagio che i progetti di legge al nostro esame tendono a superare.

Per completezza voglio sottolineare che la Commissione, successivamente alla elaborazione di questo testo, ha introdotto, in sede di Comitato dei nove, alcuni emenda-

menti al testo proposto. In particolare è stato proposto di sostituire al comma 1, capoverso 2, le parole da: « del distretto di corte d'appello » fino alla fine del comma, con le seguenti: « del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1 », per sostituire la parola « collegato ».

È stata poi proposta la soppressione dei commi 3 e 4 relativi alla Direzione nazionale antimafia, ritenendosi che la competenza appartenga al distretto di corte d'appello collegato con quello nel quale operino i magistrati.

Inoltre è stato modificato l'articolo 4 e dopo di esso si è aggiunto l'articolo 4-bis, che indica la data di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nuovo sistema elaborato nel testo licenziato dalla Commissione è diverso dal disegno di legge governativo e dalla proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Maiolo, che prevedeva il sorteggio da effettuarsi di volta in volta.

Si è deciso, infatti, che il sistema del sorteggio assicuri il massimo della imparzialità, ma si è ritenuto di integrarlo con il sistema tabellare, che ha il pregio di dare non solo la certezza, ma soprattutto l'immediatezza circa l'individuazione del giudice competente.

Il criterio proposto, che prevede che si fissi la competenza *ex ante* e senza alcun margine di discrezionalità, elimina il sospetto che l'esercizio dell'azione penale e la decisione del giudice possano essere influenzate da valutazioni extraprocessuali suscettive di essere interpretate come at-

teggiami di copertura ed anche come atteggiamenti di ritorsione nei confronti della magistratura avente sede in un circondario viciniore.

Il fatto poi di avere previsto tre soluzioni tabellari in fasce territoriali omogenee allontana il pericolo di realizzare alcune procure supercompetenti, e cioè capaci, per effetto della connessione, di indagare su tutto e su tutti, realizzando distorsioni sul sistema giudiziario della competenza e creando, di fatto, superprocure anche distrettuali.

La soluzione del sorteggio davanti alla Corte di cassazione è, a nostro avviso, la più corretta, in quanto tale operazione, ancorché materiale, si estrinseca sempre nell'ambito della giurisdizione, così come del resto avviene nelle corti d'assise a proposito del sorteggio dei giudici popolari: anche lì osserviamo che queste operazioni vengono demandate al giudice di merito, al giudice di piena cognizione.

Del resto, si tratterebbe di un ritorno all'antica. Ricordiamo infatti che, ancor prima della novella del 1960, era sempre la Corte di cassazione che statuiva di quale giudice fosse la competenza per il procedimento rimesso per effetto del soggetto attivo-soggetto passivo del reato, che era rappresentato da un appartenente all'ordine giudiziario.

La previsione di tabelle che, da un lato assicurano la non contiguità e dall'altro la reciprocità, va mitigata con il fatto che con tale soluzione viene assicurata una sede giudiziaria non troppo lontana dal luogo in cui il reato è stato commesso. In tal modo non solo si attenua il grave disagio cui andrebbero incontro le parti private ed anche l'indagato quando questo è un magistrato, ma si assicura anche un giudice naturale che è sempre più vicino al luogo dove il reato è stato commesso anche laddove ci sono fenomenologie criminali del tutto peculiari, come avviene nell'ambito delle fasce geografiche meridionali, dove si assiste a forme di organizzazioni delinquenziali assolutamente atipiche rispetto al resto del paese. Faccio l'esempio della *stidda*, che è un fenomeno

criminale tipico dell'agrigentino e soltanto dell'agrigentino.

Si è detto che il sorteggio rallenterebbe le indagini preliminari perché queste verrebbero effettuate a distanza. Per superare tale rilievo basta osservare che le indagini vanno sempre svolte *in loco*, su delega - normalmente questa è la prassi anche quando si attiva la procura normale e non la procura particolare per effetto della remissione del procedimento - e vengono svolte immediatamente. Inoltre, la polizia giudiziaria ha automaticamente la facoltà di raccogliere le prove urgenti, perché sa bene qual è il giudice competente in quanto il sorteggio, nella formulazione proposta nel testo licenziato dalla Commissione, avviene preventivamente e con una scadenza di due anni.

È importante poi l'introduzione, con l'inciso della « persona sottoposta ad indagini », di una previsione specifica che supera la vecchia formulazione che faceva riferimento esclusivamente alla persona dell'imputato. A tale proposito devo dire che il Governo, almeno inizialmente, non era d'accordo, tant'è che nella relazione ha volutamente ommesso che, accanto alla dizione « imputato » figurasse anche quella di « persona sottoposta ad indagini », facendo riferimento all'articolo 61, comma 2, del codice di procedura penale, per effetto del quale vi è una equiparazione di trattamento, quanto a garanzie di diritti e di spettanze, fra imputato e indagato. Ma in questo caso quello che viene in rilievo non sono le disposizioni generali del codice di procedura penale circa le facoltà ed i diritti spettanti agli indagati e agli imputati, perché il discorso va fatto a monte, in quanto afferisce direttamente al problema della competenza, al problema della giurisdizione.

Quindi questa specificazione non mi pare assolutamente ultronea, mentre mi pare superfluo ritenere che, accanto a questa formulazione, ci debba essere anche quella dell'imputato perché, lo ripeto, la competenza si radica nel primo momento delle indagini preliminari e non soltanto in riferimento alla competenza rispetto al pubblico ministero che deve svol-

gere le indagini, ma anche al giudice che quelle indagini preliminari deve in un certo senso controllare, quindi al giudice per le indagini preliminari e poi al giudice per l'udienza preliminare.

Forse non sarebbe stato del tutto sbagliato pensare anche ad una esplicitazione letterale circa la competenza del pubblico ministero, il quale deve essere sempre indipendente ed anche fedele osservante delle regole processuali. Abbiamo spesso assistito ad una infelice interpretazione delle norme da parte di alcuni pubblici ministeri, che hanno iniziato l'azione penale pur sapendo già di essere incompetenti. Il fatto che questa interpretazione, ma soprattutto questo *laissez faire*, sia avvenuto anche per fatti che hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica deve suscitare particolare allarme in Parlamento. È inevitabile il riferimento alla famosa vicenda Necci. La procura di La Spezia, sapendo bene di non essere competente territorialmente, ha proceduto all'arresto di magistrati per i quali, invece, erano competenti *ratione materiae* — e quindi avevano una competenza funzionale — diversi distretti della corte d'appello.

Nel testo elaborato dalla Commissione figurava anche una previsione riguardante i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia; però nel Comitato ristretto abbiamo raggiunto concordemente il proposito di eliminare tale previsione perché avrebbe creato situazioni di disparità di trattamento, elevando i profili di incostituzionalità fra magistrati nella stessa situazione soggettiva.

Il riferimento è ai magistrati della Corte di cassazione che operano a Roma, così come operano a Roma i magistrati della Direzione nazionale antimafia, rispetto ai quali sarebbe stata sempre competente la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, mentre per i magistrati della Cassazione ci sarebbe stato un effetto diverso di rimessione, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al testo licenziato dalla Commissione. Peraltro tale soluzione presentava anche un altro profilo di incostituzionalità rispetto a si-

tuazioni identiche perché, mentre l'articolo 11 del codice di procedura penale che ci accingiamo a modificare regola unicamente le ipotesi di fatti commessi dal magistrato nel territorio in cui egli svolge le proprie funzioni (mentre esula completamente la competenza da noi ipotizzata e prevista dall'articolo 11 stesso e cioè quando il fatto è commesso al di fuori del distretto della corte d'appello), per effetto di quella previsione si sarebbe realizzata una competenza specialissima della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma anche nell'ipotesi di un fatto consumato dal magistrato applicato alla Direzione nazionale antimafia in un territorio diverso rispetto al distretto della corte d'appello di Roma.

Ciò vale in riferimento non soltanto alla funzione di coordinamento dei sostituti della procura nazionale antimafia, ma anche alla funzione di applicazione cui devono sovrintendere questi sostituti, che spesso sono stornati ed aggregati a diverse procure distrettuali d'Italia.

Quanto alla norma sulla connessione, è stato osservato da taluno che forse sarebbe stato meglio intervenire per rassicurare il giudice naturale al privato, per non oberarlo di spese e per evitare l'elefantiasi di procure e di uffici minori con tutto ciò che di negativo ne consegue. Non mi pare che un'eventuale modifica dell'esistente e della proposta che sul tema non apporta alcuna novità, abbia qualche fondamento, considerato che, anche a voler stabilire la competenza di giudici diversi, essi comunque dovrebbero indagare sugli stessi fatti, con la conseguenza che l'effetto dell'estensione delle indagini non sarebbe evitato. L'unica modesta conseguenza positiva sarebbe, appunto, l'applicazione del principio del giudice naturale al privato, ma ciò a fronte delle ben più gravi complicazioni derivanti dal parallelismo dei procedimenti e dal contrasto del giudicato.

In ogni caso resta da determinare la questione della deroga espressa. Mi sembra che la vecchia e la nuova disciplina abbiano previsto l'estensione della competenza ai casi di connessione che ricadono nelle regole generali.

In conclusione, signor Presidente, la *ratio* che ha ispirato questa modifica tende, come ho già detto, a superare le situazioni patologiche che nel sistema si erano determinate per effetto della reciprocità tra magistratura avente sede in distretti vicini, ma anche per la contiguità prevista dalla vecchia formulazione.

Il problema vero, quello sollevato in sedi istituzionali (ricordo che il Consiglio superiore della magistratura aveva già assunto questa iniziativa e che l'allora Presidente della Repubblica Cossiga, in un messaggio alle Camere, aveva preconizzato un intervento modificativo proprio nel senso del sorteggio che noi oggi auspichiamo), il vero problema — dicevo — è quello della indipendenza del giudice, della serenità e della imparzialità del giudizio del magistrato.

Questo è l'obiettivo che tentiamo di raggiungere evitando che magistrati appartenenti ad un determinato distretto giudiziario si debbano preoccupare di quei magistrati vicini, appartenenti a contigui distretti giudiziari, che domani potrebbero essere i loro pubblici ministeri o i loro giudici in processi penali o civili che in qualche modo li potrebbero riguardare.

Noi abbiamo operato su questa strada e per queste considerazioni — che sono ispirate dalla doppia esigenza di evitare situazioni di reciprocità e di contiguità, ma soprattutto di assicurare sedi giudiziarie non troppo lontane — ritengo assolutamente necessaria la modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale nel testo proposto dalla Commissione, che assicura la garanzia di un giudice sereno, imparziale, indipendente e veramente terzo rispetto al momento della verifica del fatto di reato portato alla sua conoscenza per effetto della rimessione del procedimento riguardante i magistrati (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, rappresentati del Governo, onorevoli colleghi, l'esigenza di prevedere una deroga all'ordinaria competenza per terri-

torio quando un magistrato assume la qualità di imputato, persona offesa o danneggiata dal reato, è già presente nella disciplina del nostro processo penale. Essa muove dalla preoccupazione che il giudice competente, secondo gli ordinari principi di territorialità, ove fosse chiamato a decidere in un processo in cui sia interessato un collega del suo stesso distretto giudiziario, possa non disporre della necessaria indipendenza, imparzialità e serenità di valutazione, dovendo giudicare un magistrato conosciuto sia sul piano umano che su quello di servizio con il quale, cioè, siano tutt'altro che infrequenti contatti personali.

All'origine della specifica disciplina contenuta nell'articolo 11 del codice di procedura penale che ci proponiamo di modificare sta, quindi, la superiore istanza che il prestigio dell'organo giudicante non sia adombrato da sospetto, che non sia dato dubitare che le garanzie costituzionali possano venire compromesse da deviazioni corporative.

Intervenendo ad impedire tali possibili anomalie, l'attuale testo dell'articolo 11 ha tuttavia rivelato un « nervo scoperto ». Pur stabilendo infatti uno spostamento di competenza, ha reso possibili situazioni di competenza reciproca tra i distretti, tra gli uffici; si tratta peraltro di situazioni già sottoposte al vaglio della Corte costituzionale e di certo non meno condizionanti o imbarazzanti di quelle alle quali l'articolo intendeva ovviare introducendo una deroga alle norme ordinarie.

Con il testo oggi in discussione, elaborato al termine di un approfondimento che ha impegnato il Parlamento già nel corso di due legislature ed ha portato il Governo a presentare un disegno di legge, intendiamo modificare l'articolo 11 del codice di procedura penale per escludere che possano verificarsi dette situazioni di reciprocità, che si possa, quindi, prefigurare una giurisdizione dell'« oggi a te domani a me », o che un clima di disagio e perplessità accompagnino una « giurisdizione domestica », esposta al sospetto di occulti patteggiamenti o di vicendevoli coperture.

In tal modo accogliamo anche la sollecitazione che ci è venuta dalla Corte costituzionale che, interrogata nel merito, ha sempre risposto che è compito del legislatore stabilire se ed in quale misura i rapporti che si creano nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria tra organi e singoli debbano influire sulla determinazione della competenza e quali siano le soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza del giudizio ed il prestigio della magistratura.

La soluzione che il testo approvato in Commissione giustizia propone è sostenuta dal gruppo della sinistra democratica perché, con l'artificio legislativo del sorteggio tra tre tabelle precostituite, da effettuarsi ogni due anni, è ancorata, più delle altre soluzioni esaminate, alle regole costituzionali che dirigono l'amministrazione della giustizia, al principio del giudice naturale precostituito con legge, al diritto di difesa, alle garanzie di terzietà, di imparzialità del giudice, sottoposto soltanto alla legge, nell'interesse generale e in quello particolare dell'imputato.

Sono date, poi, maggiori garanzie affinché non si sviluppi un potere di controllo o una supercompetenza di un distretto o di un ufficio su di un altro. È temporalmente circoscritta, di fatti, la continuità nel radicamento della competenza.

In ragione di ciò riteniamo, come dall'inizio abbiamo ritenuto, non comporti pericolo o dubbio la contiguità dell'ufficio giudiziario competente a giudicare con quello in cui il magistrato interessato operava o opera.

Risolto il problema della reciprocità, limitata la continuità ad un tempo, a dire il vero, anche troppo breve, la prossimità del distretto giudicante evita al magistrato — che, non trascuriamolo, può essere vittima oltreché imputato — così come avviene per ogni cittadino il disagio della distanza chilometrica, distanza che potrebbe anche creare intralcio alle indagini e allo svolgimento del processo.

La dislocazione della competenza avviene, quindi, per previsione di legge, *ante factum* e per previsione di una mappa di possibili soluzioni temporanee superando una possibile eccezione che dal decreto le-

gislativo governativo poteva derivare (che la stabilità della competenza fosse anch'essa di dubbia garanzia) e, di contro, soprattutto da altri criteri che, al limite se non in violazione della legittimità costituzionale, affidavano la competenza alle « bende » della casualità.

Interessi superiori ci portano a prevedere, anche per i magistrati sottoposti ad indagine, una specifica disciplina; in proposito vigila non la dea fortuna, ma l'articolo 25 della Costituzione, per il quale deve essere la legge ad assegnare il giudice e ad assegnarlo *ante factum*. Verso tali interessi ci hanno sollecitato circostanze concrete e preoccupazioni provenienti da più parti.

Riteniamo che le norme non siano una gabbia le cui maglie possano essere allargate e ristrette per assicurare che gli eventi vadano in una direzione piuttosto che in un'altra. Abbiamo tuttavia risposto, per quanto compete al legislatore, assicurando che l'indipendenza dei giudici ed il prestigio della magistratura trovino maggior favore anche con questa disciplina (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il problema della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati ha sempre suscitato un grande interesse soprattutto al fine di garantire la sicurezza dei criteri di imparzialità, di serenità, e di libertà degli inquisiti.

Il vecchio codice di procedura penale con l'articolo 60 aveva ritenuto di risolvere questo problema attribuendo alla Corte di Cassazione un potere discrezionale per la designazione del giudice competente ad occuparsi di processi nei quali erano comunque interessati magistrati. In pratica, il processo veniva rimesso alla Corte di Cassazione, la quale discrezionalmente stabiliva il giudice competente. Non c'era alcun termine di riferimento: la Corte di Cassazione decideva, secondo il suo punto

di vista, quale giudice dovesse occuparsi del procedimento. Evidentemente questo era un sistema che non poteva lasciare soddisfatti, tant'è che nel 1980, con la legge n. 879, l'articolo 60 venne abrogato e la materia venne disciplinata dall'articolo 41-bis; in particolare - questo è il dato importante - venne eliminato il potere discrezionale e venne introdotto un criterio obiettivo. Si disse cioè che competente doveva essere il giudice del capoluogo del distretto più vicino a quello in cui ha operato od operi il magistrato al momento del fatto. Il termine di riferimento era dato dalla distanza chilometrica. Si ritenne di aver così risolto un problema che invece diede luogo ad una serie di inconvenienti: la questione della competenza reciproca tra magistrati ed il fatto che non venisse allontanato il sospetto di una giustizia adomesticata, considerando che permanentemente il giudice del capoluogo del distretto più vicino veniva ad esercitare una sorta di controllo, di tutela sui magistrati del distretto limitrofo (per esempio, Brescia e Milano, Caltanissetta e Palermo), venendosi a creare una situazione perversa.

Debbo dire che in proposito vi sono stati parecchi interventi. Persino il Presidente della Repubblica di allora, Francesco Cossiga, facendo opportunamente uso del messaggio presidenziale, in data 26 luglio 1980 trasmise alle Camere un messaggio nel quale tra l'altro si occupò di tale problema con affermazioni assai precise che desidero ricordare ai colleghi che mi stanno ascoltando.

Scrisse, fra le altre cose, il Presidente Cossiga: « Vi è insomma la necessità di escludere anche nelle apparenze che la giustizia, quando amministrata da magistrati nei confronti dei magistrati, possa essere una giustizia amministrata in modo diverso e meno oggettivo, ed apparire sconfinante nella giustizia domestica di privilegio o di casta ».

Aggiungeva ancora il Presidente Cossiga: « Al riguardo non può mancarsi di rilevare che tale disciplina nella realtà della vita delle istituzioni può essere almeno potenzialmente » - ecco l'ammonimento - « lesiva dell'indipendenza quanto meno

morale e psicologica del magistrato perché questi può finire per sentirsi in qualche modo sotto osservazione o, peggio, sorveglianza da parte di chi domani potrebbe essere pubblico ministero o giudice in procedimenti che lo riguardino. Tale disciplina potrebbe determinare insomma una sorta di sovraordinazione di fatto di magistrati di alcuni uffici giudiziari rispetto a magistrati di altro ufficio ».

Suggeriva un rimedio, il Presidente Cossiga: « Per ovviare a tale inconveniente potrebbe stabilirsi che il giudice competente venga determinato di volta in volta mediante sorteggio ».

Credo che il Presidente Cossiga sia stato uno tra i primi a suggerire il metodo del sorteggio, sia pure caso per caso. Poi è stato ritenuto giustamente che procedere caso per caso non dava determinate garanzie. Tuttavia l'idea del sorteggio venne al Presidente Cossiga.

Siamo arrivati al nuovo codice di procedura penale il quale, onorevoli colleghi, all'articolo 11 disciplina la materia, introducendo per la prima volta - se non sbaglio - la figura del magistrato danneggiato dal reato. Infatti fino a questo momento non si era parlato di tale ipotesi. Un contenuto più ampio venne stabilito con l'introduzione dell'articolo 41-bis previsto dalla legge n. 879 del 1980; tuttavia, nonostante tale ampliamento, venivano riconfermati i vecchi criteri ed i nuovi meccanismi perversi che si erano determinati con la modifica dell'articolo 60 e con lo stesso articolo 11 non venivano eliminati; restava infatti il problema della competenza reciproca, della reciprocità, che era l'aspetto più grave di tutto l'impianto.

Su questo problema, come dicevo, vi sono stati parecchi interventi. La stessa Corte suprema di Cassazione, ad esempio, per quanto riguardava alcuni aspetti, con provvedimento del 24 marzo 1993 ebbe a pronunciarsi chiaramente, ribadendo l'esigenza di assicurare la trasparenza e l'imparzialità anche nei confronti di coloro che venivano sottoposti alle indagini, non soltanto degli imputati. Ecco perché la Cassazione, in data 24 marzo 1993 ebbe addirittura a confermare la portata del-

l'articolo 11, benché esso non contemplasse la figura della persona sottoposta ad indagine, in quanto si riteneva che comunque l'articolo 61 estendesse le garanzie previste per l'imputato anche alla persona sottoposta ad indagini.

Il problema è stato ancora una volta affrontato nell'XI e nella XII legislatura. Nella scorsa legislatura, in particolare, si era fatto un grosso passo in avanti e si era quasi in dirittura d'arrivo, ma l'anticipato scioglimento delle Camere non permise evidentemente che si arrivasse ad un risultato concreto. Ora stiamo tornando ad occuparci della questione, che a me pare questa volta sia stata affrontata estesamente e, se mi si consente, con una notevole disamina di quel che era accaduto, nonché con il vivissimo desiderio di evitare che si ripetessero gli inconvenienti che si sono registrati fino ad oggi.

La Commissione ha proceduto con un esame ampio e sereno ed ognuno ha fornito, nei limiti delle sue possibilità, un certo contributo, alla presenza del sottosegretario Corleone, il quale ha partecipato a tutte le sedute della Commissione.

Debbo però ricordare che il Governo aveva inserito nel famoso decreto cosiddetto « salva processi », se non erro il decreto n. 250 del 1996, un articolo con il quale si riproponeva la questione della competenza territoriale per i magistrati. Il Senato, però, occupandosi della conversione di tale decreto stabilì che questa parte del provvedimento non potesse essere trattata, perché non sussistevano allora i requisiti, previsti dalla Costituzione, della necessità e dell'urgenza. Noi, quindi, onorevoli colleghi, abbiamo dovuto ricominciare da capo sulla base di un disegno di legge del Governo, tenendo altresì conto della proposta di legge presentata dall'onorevole Tiziana Maiolo.

Il problema potrebbe considerarsi risolto, almeno così si spera. Quali sono, infatti, in sostanza, gli aspetti salienti del testo che oggi la Commissione propone all'approvazione dell'Assemblea? Innanzi tutto, a mio avviso, il sistema tabellare: non una tabella, come si prevedeva nel disegno di legge governativo, ma tre tabelle,

con la previsione di un sorteggio tra di esse da effettuarsi ogni due anni, in modo da evitare qualsiasi continuità nella competenza, da assicurare e garantire i principi dell'imparzialità e soprattutto — questo è un dato importante — da evitare od eliminare la competenza reciproca, la reciprocità, la contiguità e la continuità della competenza, perché non vi sia la permanente soggezione — diciamo così — di un ufficio verso l'altro.

Mi sembra che con il sorteggio biennale il discorso si semplifichi, fornendo molte più garanzie. Il collega Nicola Miraglia ha peraltro presentato un emendamento che opportunamente la Commissione ha accolto. Infatti, anche in questo testo si parlava di imputati e di persone danneggiate dal reato, ma giustamente l'onorevole Miraglia ebbe a rilevare che era necessario fare riferimento anche alla persona indagata. La formula accolta fu poi quella, suggerita dal presidente Pisapia, di persona sottoposta alle indagini. È giusto infatti che fin dal primo momento venga stabilito che la competenza spetta ad un determinato giudice, così da evitare che il magistrato possa essere indagato dal collega dell'ufficio accanto, a sua insaputa, e trovarsi quindi travolto da una situazione nei confronti della quale non ha potuto opporre alcuna difesa.

Ebbene, mi sembra che questi accorgimenti adottati siano molto importanti e degni della massima considerazione.

Qualche altro aggiustamento è stato fatto: abbiamo presentato, come Commissione, alcuni emendamenti riferiti ai magistrati della Direzione nazionale antimafia. È stato giusto intervenire, altrimenti avremmo commesso un grosso errore e preso un grosso abbaglio; ciò dimostra con quanta attenzione il testo sia stato esaminato e con quanta attenzione la Commissione abbia lavorato.

Onorevoli colleghi, personalmente ritengo che se anche non si volesse considerare perfetto questo testo, certamente esso è il meno imperfetto rispetto agli altri che fino ad oggi hanno disciplinato la materia. È comunque un esperimento che va com-

piuto, nei confronti del quale non possiamo che essere fiduciosi.

Signor Presidente, a conclusione di questo mio intervento mi si consenta di fare un'osservazione per quanto riguarda gli istituti del codice di procedura penale e il problema giustizia nel suo complesso. Questa mattina un po' tutti hanno parlato solennemente del problema giustizia: da ogni parte ho sentito pronunciare bellissime parole che però si ripetono da almeno dieci anni. La giustizia è malata; tutto va rivisto: la verità è che dobbiamo finirla con i piccoli rimedi, con gli aggiustamenti fatti « a singhiozzo ». Nella scorsa legislatura — se lo ricorderanno coloro che ne facevano parte — abbiamo affrontato il problema della custodia cautelare, anche se in proposito abbiamo fatto ben poco. Ebbene, è successo il finimondo! Addirittura ci siamo visti additati quasi come coloro che volevano aprire le porte delle carceri alla criminalità! Ricordiamoci dei cento pubblici ministeri che hanno fatto un proclama per protestare contro i provvedimenti che il Parlamento aveva adottato in materia!

Nell'attuale legislatura abbiamo compiuto un piccolo passo insignificante, ed anche in questo caso è scoppiato l'uragano, perché la stampa ha riportato in modo completamente sbagliato ciò che noi abbiamo fatto! Onorevole Pisapia, forse sarebbe opportuno, per l'avvenire, che il presidente della Commissione, con la sua autorità, emetta comunicati ufficiali quando si tratta di leggi di un certo tipo per evitare poi che i giornali riportino le notizie in un modo o nell'altro a seconda dell'impressione del cronista o del giornalista. Infatti, non si può scrivere: « chi ha la condanna a tre anni è fuori », perché questo crea un allarme inaudito!

In sostanza, onorevoli colleghi, noi dobbiamo recuperare lo spirito originario del nuovo codice di procedura penale che è stato stravolto per errate interpretazioni, che è stato stravolto in maniera davvero grave in tutte le direzioni! Esso avrebbe dovuto assicurare al massimo le garanzie della difesa: ebbene, la difesa, con questo nuovo codice di procedura penale, esce

massacrata! L'equilibrio tra i poteri di accusa e di difesa non esiste! Oggi l'avvocato difensore è condannato ai margini del processo, è quasi considerato un elemento che infastidisce: se non c'è è meglio, perché egli può creare sempre una situazione di disagio che la gente avverte. Diciamolo chiaramente!

Pertanto, abbiamo il dovere di affrontare questo problema in maniera organica. Il codice di procedura penale va riformato nei suoi istituti fondamentali che riguardano la custodia cautelare, la libertà del cittadino, l'equilibrio tra difesa e accusa! Fino a quando non affronteremo questi problemi, continueremo a parlare in quest'aula di intercettazioni telefoniche, di spie, di microspie e cose del genere! Dobbiamo finirla! Mettiamoci a lavorare sul serio!

Sono contento che il Presidente Violante abbia autorizzato la Commissione giustizia a lavorare anche durante la sessione di bilancio.

Lavoriamo sul serio, presidente Pisapia e onorevoli colleghi, affrontiamo i problemi della giustizia non uno alla volta ma tutti assieme, con una visione panoramica! Ci rendiamo conto che oggi la gente vive nel terrore? E non mi riferisco ai criminali, che non hanno nulla da perdere, ma ai galantuomini, che pagano, e duramente, per una giustizia sbagliata! Tutto questo dobbiamo evitarlo, e lo dico, onorevoli colleghi, con la massima tranquillità. Questa, del resto, è un'esperienza di cui ci rendiamo conto ogni giorno semplicemente leggendo i titoli dei giornali.

Rivolgo quindi un richiamo forte e pressante ai colleghi di tutti i gruppi, nell'interesse della libertà di ciascuno di noi, di tutti noi, del popolo italiano (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuliano. Ne ha facoltà.

PASQUALE GIULIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, attualmente la competenza territoriale per i procedimenti in

cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato è disciplinata dall'articolo 11 del codice di procedura penale.

Tale norma stabilisce che i procedimenti nei quali il magistrato assume questa qualità, che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui lo stesso esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le proprie funzioni. In tali evenienze, dispone la norma, la competenza spetta al giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Ai sensi dell'articolo 1 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, il distretto più vicino viene individuato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria o marittima tra i capoluoghi del distretto.

Tale disciplina è stata oggetto di non poche critiche, in quanto in particolare ha di fatto determinato situazioni di competenza reciproca, con conseguente pericolo di condizionamento psicologico e concreto pregiudizio dell'indipendenza del giudice e dell'imparzialità delle sue decisioni. Chiamata a decidere sulla costituzionalità della norma, la Corte costituzionale in più occasioni ha ritenuto la manifesta inammissibilità della questione, in quanto - ha affermato - nelle situazioni in cui possa sorgere il dubbio del verificarsi, nel rapporto interpersonale tra giudici, di una turbativa della serenità ed imparzialità degli stessi, rientra nell'esclusiva competenza del legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria tra organi e singoli influiscano sulla determinazione della competenza. La Corte ha altresì aggiunto che spetta allo stesso legislatore la determinazione delle soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza dei giudici e il prestigio della magistratura.

Insofferenza ed un malcelato sospetto verso l'attuale disciplina sono stati da tempo espressi da più parti. Lo stesso Presidente della Repubblica, come ricordava l'onorevole Marino, nel luglio del 1990, in un messaggio sui problemi della giustizia inviato alle Camere, auspicava un sistema di sorteggio per individuare il giudice competente nei procedimenti riguardanti i magistrati. Il Consiglio superiore della magistratura, con sua delibera del 23 marzo 1993, richiamava l'attenzione del ministro di grazia e giustizia sull'esigenza di un nuovo sistema, idoneo ad evitare nei procedimenti riguardanti i magistrati l'ipotesi di competenza reciproca. In effetti, negli ultimi anni alcuni casi di competenza reciproca hanno determinato, specie per la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, notevole sconcerto nell'opinione pubblica, la quale ha espresso, tramite i suoi più autorevoli interpreti, dubbi e perplessità sulla serenità, indipendenza ed imparzialità dei magistrati chiamati per legge a condurre attività investigativa o a giudicare.

Alla primaria esigenza di evitare, nel rispetto del principio della precostituzione del giudice naturale, ogni possibilità di competenza territoriale reciproca risponde il progetto di legge in esame, laddove individua il giudice competente sulla base di una tabella sorteggiata ogni due anni fra tre allegate tabelle, le quali, nel predeterminare i capoluoghi di distretto, escludono che possa verificarsi ogni reciprocità.

Tale meccanismo evita, contrariamente a quanto avviene oggi con il radicamento della competenza, che il giudice di un capoluogo di distretto diventi di fatto il « controllore » fisso dei magistrati del distretto vicinore ed assuma perciò una inammissibile posizione di predominanza, con conseguente situazione di soggezione. Al sorteggio del distretto della corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente, procede la Corte di cassazione. Trattandosi di momento che attiene alla individuazione della competenza territoriale, e pertanto alla giurisdizione, è apparso infatti poco corretto affidare tale incombenza, come qualcuno suggeriva, al

Consiglio superiore della magistratura o al ministro di grazia e giustizia.

Va inoltre rilevato che, in ossequio al non mai troppo osservato principio di chiarezza normativa, pure in presenza del disposto generale di cui all'articolo 61, comma 2, del codice di procedura penale, il quale dispone che alla persona sottoposta all'indagine si estende ogni disposizione relativa all'imputato, si è preferito estendere esplicitamente la disposizione in esame ai procedimenti nei quali il magistrato assume la veste di persona sottoposta alle indagini. Va da ultimo rilevato che è stato opportunamente previsto che la nuova disciplina si applicherà ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

In conclusione il nuovo sistema, così come delineato dal disegno di legge in esame, peraltro ampiamente emendato, oltre ad eliminare in maniera soddisfacente tutte le anomalie emerse dalla concreta applicazione dell'attuale disciplina, soddisfa pienamente ogni esigenza di rispetto del principio della precostituzione del giudice naturale di cui all'articolo 25, comma 1, della Costituzione e pur evitando in generale, con la predisposizione delle tabelle, ogni diretta contiguità territoriale, non espone chi deve difendersi al rischio di doverlo fare — con tutti i disagi conseguenti —, in distretti territorialmente molto distanti. In questa direzione va anche l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 1 laddove, eliminando i commi 3 e 4 dello stesso articolo, esclude che un magistrato addetto all'antimafia debba essere giudicato a Roma. In tal caso, infatti, è apparso opportuno — se non addirittura ineludibile — che debbano essere osservate le regole generali sinora esposte, così come accade con la nuova disciplina per gli appartenenti alla Corte di cassazione.

Per tutti questi motivi il gruppo di forza Italia, a nome del quale intervengo, preannuncia il proprio consenso all'approvazione del testo, ampiamente emendato in Commissione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il disegno di legge al nostro esame rappresenta l'evoluzione per progressiva eliminazione di errori di un assetto normativo nel quale la storia processuale aveva creato uno squilibrio tra la patologia e la fisiologia del risultato in danno dell'ultima ed a favore della prima.

Questo intervento è una prosecuzione logica della linea interpretativa che trae origine dalla modifica dell'articolo 41, con l'introduzione dell'articolo 41-bis del vecchio codice di procedura penale che, istituito con legge del 1980, cercava di ovviare ad alcune incongruenze ormai evidenti e palpabili che peccavano di effettività e di ragionevolezza.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale l'articolo 11, sulla scia dell'alveo già tracciato dal precedente legislatore, cercava di fornire un assetto normativo che rispondesse alla logica e soprattutto all'aspettativa del cittadino di vedere razionalizzata una fase che lasciava macchie d'ombra, non tanto sotto il profilo della realtà, quanto sotto quello del sospetto, che ci hanno obbligato a renderci conto che la logica è andata contro la storia. Ciò ha reso indispensabile oggi un intervento più massiccio ed organico che stabilisse un punto fermo, una sorta di traguardo giuridico-espressivo, in modo da porre la civiltà giuridica della quale siamo tutti portatori, a conoscenza, in modo palpabile, dell'intera nazione.

Come è stato ricordato dai colleghi, il problema fu affrontato dal Consiglio superiore della magistratura, che segnalò come il principio di reciprocità creasse quanto meno il sospetto di incrostazioni e di possibilità di ritorsione (mi si perdoni il termine, che può sembrare un po' forte), che certamente imponevano una risposta di carattere legislativo.

Oggi siamo riusciti — grazie ad un tormentato, ma anche sufficientemente produttivo, lavoro svolto in Commissione giustizia — a trovare non mediazioni nel senso deteriore della parola ma soluzioni tali da fornire una felice sintesi del prodotto normativo che oggi discutiamo e del

quale - a nome del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo - auspicio l'approvazione.

Si è tentata una soluzione che respingesse quella cultura del sospetto cui facevo cenno, soluzione che comunque non risponde appieno - raccolgo la segnalazione dell'onorevole Marino - alla generalizzata esigenza di intervento complessivo, organico e definitivo sul codice di procedura penale, laddove si è dimenticato che il rispetto delle regole non è una semplice operazione di ossequio intellettuale o di accostamento scientifico, ma una garanzia di possibile avvicinamento alla verità.

Tutti coloro che rimproverano i processualisti di parlare esclusivamente in termini teorici e di istituti dimenticano che la teoria è studiata per poi essere resa effettiva nell'incidenza concreta della realtà dei fatti, la quale va canalizzata negli istituti processuali per giungere alla sua espressione massima, secondo il mio modo di vedere, cioè la sentenza del giudice.

Il principio che si è seguito e che traspare da tutto l'articolato (mi riservo di dare qualche risposta a valle di una discussione che mi auguro sarà ricca, perché al di sopra del tema specifico questa normativa incide su un aspetto di carattere culturale che non può essere pretermesso) consiste nel rifiuto della cultura del sospetto.

A mio avviso, la proposta autorevolmente formulata in Commissione di affidare ad un sorteggio continuo la determinazione del giudice competente su reati addebitati ad altri magistrati accreditava per legge una presunzione *iuris et de iure* di sospetto rispetto alla stessa magistratura. Penso che sia assolutamente controproducente proporre norme che hanno l'effetto di essere giudicate come facenti parte di una legislazione « contro ».

La circolarità è stata arricchita con la previsione di ben tre tabelle, proprio per scongiurare il pericolo che una sola tabella portasse ad una stratificazione di tipo minerale, in seguito alla necessità di esaminare, da parte di una sola procura della Repubblica, reati commessi da appartenenti ad un'altra, la quale magari dal

punto di vista statistico ha un'incidenza maggiore di produzione di processi. Tutto ciò ha portato a raggiungere un accordo sulla triplice previsione tabellare, che deve naturalmente essere affidata, sotto il profilo selettivo, alla Corte di cassazione per le ragioni brillantemente espresse dal relatore.

Erano sorti dubbi su questo punto, ma alla fine tutti ci siamo convinti che si tratta di un'opera di competenza tipicamente giurisdizionale; sarà quindi la Corte di cassazione a determinare, con frequenza biennale, quale sarà la tabella di riferimento per i reati addebitati a persona che eserciti attività giurisdizionale.

Vi è poi stato un dibattito che mi ha lasciato un po' perplesso sotto il profilo scientifico, dal momento che credo che non si dovesse rendere lessicalmente certo il riferimento al magistrato, non solo rispetto al momento in cui egli assuma la qualifica di imputazione, ma anche quando rivesta quella di persona sottoposta ad indagine. Dico questo non certo perché la posizione mia o del mio gruppo fosse quella di proteggere una zona d'ombra nell'ambito della quale fosse possibile svolgere indagini in via collaterale rispetto alla previsione dell'incardinamento della competenza, ma perché il comma 2 dell'articolo 61 del codice di procedura penale - che parla di cosa diversa rispetto alle garanzie ed ai diritti - era talmente assorbente che quella previsione mi sembrava una ripetizione contrastante con un tecnicismo al quale credo ci dobbiamo richiamare.

L'operazione culturale è però certamente meritevole di approvazione perché si è comunque esplicitato che, nella fase procedimentale prima ancora che in quella processuale, vi è la necessità di determinare un punto, una « colonna d'Ercole » all'interno della quale si deve ancorare la determinazione della competenza, che, secondo la mia valutazione, non va nemmeno vista sotto il profilo del suo spostamento.

Durante i seminari che si sono tenuti prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale, avevamo discusso se i

criteri fossero di deroga alla competenza ordinaria oppure se incardinassero una competenza autonoma. Credo che questa seconda scelta sia anche quella sottesa alla norma che oggi ci accingiamo ad approvare, attraverso il riferimento a due punti fondamentali che sono irrinunciabili. Il primo è quello della determinazione ordinaria che sarebbe attribuita a cittadino diverso rispetto al magistrato, che nasce e si consolida attraverso l'accertamento della commissione del fatto che rientra in una fattispecie criminosa. Ciò determina il territorio originario che fa scattare, attraverso la previsione tabellare, la possibilità di incardinare, e non di spostare o derogare, una competenza funzionale che va su un'altra procura della Repubblica. Il problema viene risolto al 90 per cento dall'articolo, ma vi sarà bisogno, a mio avviso, anche della saggia interpretazione della magistratura sul profilo del momento in cui si determina lo spostamento o meglio l'incardinamento della nuova competenza.

Infatti il riferimento alla *notitia criminis* lascia margini di genericità, perché la stessa patologia di ritardo nella valutazione, che è sempre rimessa alla discrezione non di un giudice terzo ma di un rappresentante della procura della Repubblica, offre spazi e spiragli sui quali probabilmente non è possibile normare, ma che vanno affidati alla prudenza, alla saggezza e - me lo auguro - all'equilibrio di tutti quanti gli interpreti, sia addetti ai lavori sia coloro che, attraverso la loro dottrina, orientano comunque le scelte giurisprudenziali.

Il problema che è stato sollevato circa la particolare natura e territorialità della Direzione nazionale antimafia ha visto in un primo momento orientare i consensi verso una soluzione che è stata poi, e a mio avviso in maniera fondata, respinta. La possibilità di creare una specie di superprocura che avesse competenza su magistrati i quali sono addetti alla Direzione nazionale antimafia era una contropinta, una terapia di contrasto rispetto allo spirito fondamentale della legge, che invece voleva privilegiare la circolarità, la non stratificazione presso un solo ufficio, che

ha poi consentito di raggiungere dei consensi pressoché unanimi sul ritorno alla linea fondamentale di circolarità sul criterio tabellare arricchito.

Onorevoli colleghi, mi riservo eventualmente di intervenire nuovamente in sede di dichiarazione di voto. Sono grato alla Commissione di cui faccio parte e al suo presidente per la ricchezza scientifica, per il contributo di riflessione, per l'approccio di umiltà che tutti dobbiamo avere dinanzi a problemi che riguardano l'interesse dell'intera collettività nazionale, al fine di arrivare ad un eccellente livello di equilibrio. A mio avviso, il prodotto scientifico è apprezzabile, degno di voltare un'ulteriore pagina nella nostra storia processuale. Anch'io concordo con l'affermazione che vedeva uno stravolgimento complessivo sul tasso di accusatorietà del sistema che dovrebbe essere stato introdotto nel 1989 e che oggi è ritornato, per alcuni versi, nelle sacche più buie del codice processuale precedente. In ogni caso il segnale è forte, certo e chiaro. Mi auguro che anche le agenzie, che poi informeranno l'opinione pubblica su quanto è accaduto oggi in aula, riferiscano con fedeltà che i principi sui quali noi attestiamo questa decisione sono di garanzia assoluta di terzietà e di tutela delle istituzioni. Quest'ultima non confligge con la tutela del cittadino; a mio avviso si tratta di due criteri sinergici e soltanto una visione distorta, semplificata e probabilmente degna di essere respinta può portare ad una posizione conflittuale, che sarebbe veramente un fuor d'opera in un settore che determina, disegna e qualifica lo spirito, lo stato di civiltà, non soltanto giuridica ma anche culturale, di un'intera nazione.

Preannuncio quindi il voto favorevole del mio gruppo e ringrazio i colleghi per l'attenzione (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Gambato. Ne ha facoltà.

FRANCA GAMBATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento elaborato in Commissione mira a fornire

una soluzione in merito alla nota questione dei procedimenti a carico dei magistrati, che ha spesso dato luogo a problemi.

Il meccanismo proposto dal nuovo codice di procedura penale all'articolo 11 ha infatti provocato molti inconvenienti; oltre a quello della reciprocità, che è sicuramente il più evidente, vi è quello della congruità territoriale, senz'altro da evitare.

Il sistema del puro sorteggio senza riferimento a tabelle non avrebbe fornito criteri certi, contrastando con il principio del giudice naturale precostituito per legge, stabilito dall'articolo 25 della Costituzione, ed avrebbe dato luogo a problemi in caso di eccessiva distanza fra i distretti, che avrebbero potuto inficiarne il corretto funzionamento e realizzare una lesione del diritto di difesa in caso di eccessiva distanza tra il luogo di residenza del magistrato sottoposto a indagine o persona offesa o danneggiata ed il luogo in cui si radica la competenza (pensiamo anche al caso in cui vi sia la costituzione di parti civili).

In relazione a tali ultimi rilievi è preferibile il criterio circolare, certo stando attenti ad evitare prioritariamente la continuità nella identificazione del giudice con la fissazione di un meccanismo certo per l'identificazione del momento al quale riferire l'individuazione del giudice naturale.

Il criterio prescelto, che è quello tabellare, ci pare eviti il problema della continuità territoriale, tanto più che è stata stabilita la competenza da parte della Corte di cassazione ad effettuare, come attività giurisdizionale, ogni due anni un sorteggio fra tre tabelle, allo scopo di evitare che con una sola di durata illimitata una corte d'appello possa divenire organo di controllo di un'altra.

In questo senso riteniamo valido il sorteggio nel quadro di un sistema tabellare, perché se è vero che molti inconvenienti nascono dalla reciprocità che condiziona la serenità dei magistrati, è anche vero che la predeterminazione rigida del giudice che sarà chiamato a pronunciarsi per un

lungo periodo di tempo può essa stessa dar luogo a condizionamenti.

La scelta della Commissione riprende in larga parte quanto proposto dal Comitato ristretto, che si era occupato di questo problema nella scorsa legislatura. La lega nord aveva manifestato il suo assenso, ritenendo che tale criterio possa assicurare la massima serenità all'organo giudicante con riflessi positivi per l'amministrazione della giustizia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Carboni.

FRANCESCO CARBONI, Relatore. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Presidente, deluderò il collega Conti con un breve intervento. Anch'io potrei seguire l'esempio del relatore e rinunciare alla replica, perché il Governo non può che essere soddisfatto del dibattito che si è svolto su questo provvedimento, sul quale si è rilevato un sostanziale accordo. Esso ha tuttavia richiesto interventi non solo approfonditi ma anche di grande valore scientifico e culturale.

Credo che ciò sia accaduto perché questo provvedimento non viene considerato minore, ma estremamente significativo. E la discussione che si è svolta dimostra come vi sia la degna consapevolezza di ciò.

È importante che il Governo rilevi come sul tema della giustizia la Commissione, prima, e l'Assemblea, poi, stiano dando dimostrazione non solo di grande impegno, ma anche di voler cercare un'unità per trovare le soluzioni più adatte per problemi non facili ma che, proprio in virtù di questa tensione, possono essere risolvibili. A tale proposito non voglio ripetere quanto è già stato detto, ma desidero ricordare che già da due legislature si vo-

leva risolvere un problema che aveva assunto una dimensione addirittura patologica.

È stato ricordato che il problema della cosiddetta reciprocità aveva messo in moto un meccanismo pericoloso in virtù del quale, per anni, in realtà c'era stata una sostanziale copertura da parte di una procura rispetto ad un'altra. In anni più recenti, poi, si erano registrati comportamenti definibili, come fa il ministro Flick nella relazione che accompagna il disegno di legge, come « atteggiamenti 'ritorsivi' ». Quindi la reciprocità poteva arrivare ad atteggiamenti omissivi od invasivi; per questo viene considerata in modo estremamente limitativo. Negativo è anche il fatto che il rapporto fra due centri con competenza prefissata sia perenne.

La soluzione trovata non è quella prevista nel disegno di legge governativo, ma è stata facilitata proprio dalla relazione al disegno di legge del Governo che suggeriva la possibilità che il Parlamento, nel corso della discussione, valutasse l'opportunità di prevedere un sistema più articolato attraverso un criterio di rotazione o di sorteggio di tabelle precostituite. Quindi la soluzione era già stata in qualche modo suggerita. L'unica perplessità che personalmente nutro riguarda il fatto che, nell'ambito di qualche tabella, nel valutare la distanza — criterio che viene abbandonato — invece di scegliere il distretto più vicino si opti per quello più lontano, per alcune scelte forse inevitabili nella combinazione. Si potrebbero quindi verificare casi per cui da Catania si va a Bologna, da Bari a Venezia e via dicendo. Questo forse è lo scotto che bisognava pagare nel prevedere tre tabelle.

La proposta di legge Maiolo suggeriva una rotazione caso per caso ed è servita da stimolo per la discussione. Sarebbe stato tuttavia eccessivo affidarsi al caso, di volta in volta. Ritengo che la fedeltà ai principi costituzionali sia più importante. Quindi è preferibile determinare le competenze *ex ante*, senza discrezionalità e senza casualità, precostituendo il giudice naturale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.

Il Governo è favorevole alle modifiche introdotte dalla Commissione che hanno risolto alcuni problemi riguardanti i giudizi in corso e la DNA.

Mi pare di poter affermare, insieme con tutti coloro che sono intervenuti, che questo provvedimento è una risposta alla necessità di interventi nel settore della giustizia.

Il collega Marino ha ricordato che occorrono misure coerenti, omogenee, complessive e mi sembra che la Commissione giustizia della Camera stia offrendo un contributo eccezionale anche da un punto di vista della rapidità dell'esame in sede referente di numerosi provvedimenti, al fine di affrontare le problematiche di cui si è discusso questa mattina in questa stessa sede.

Risolvere la questione dei procedimenti riguardanti i magistrati è sicuramente un fatto positivo anche se limitato; pur tuttavia è un intervento organico, non una « pezza » perché è posto nell'ottica di risolvere definitivamente il problema. Mi sembra che questo dimostri che c'è stato un buon lavoro parlamentare.

Ritengo che nel settore della giustizia ci saranno numerosi altri interventi ma non so se su tutto, Governo, Commissione e Parlamento troveranno analogia sintonia; tuttavia sono certo che anche nelle eventuali future divergenze prevarrà un sentimento diffuso e comune di voler affrontare questi temi essenziali per garantire i cittadini e la loro libertà.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1846, nel testo della Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere il suo parere su tali emendamenti.

FRANCESCO CARBONI, Relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ho già preannunciato nel corso della replica che il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	389
Maggioranza	195
Hanno votato sì ...	387
Hanno votato no ..	2

(La Camera approva).

VITTORIO TARDITI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI. Desidero far presente che nella votazione che si è appena conclusa il dispositivo elettronico non ha registrato il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

GIACOMO de GHISLANZONI CARDOLI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO de GHISLANZONI CARDOLI. Anch'io desidero far presente che nella votazione che si è appena conclusa il dispositivo elettronico non ha registrato il mio voto.

GIOVANNI MARRAS. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARRAS. Anch'io faccio presente lo stesso inconveniente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	405
Votanti	404
Astenuti	1
Maggioranza	203
Hanno votato sì ...	399
Hanno votato no ..	5

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	400
Votanti	399
Astenuti	1
Maggioranza	200
Hanno votato sì ...	395
Hanno votato no ..	4

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	410
----------------	-----

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1996

Votanti	408
Astenuti	2
Maggioranza	205
Hanno votato sì ...	403
Hanno votato no ..	5

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, con le annesse tabelle, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, con le annesse tabelle.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	407
Votanti	403
Astenuti	4
Maggioranza	202
Hanno votato sì ...	395
Hanno votato no	8

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.2 e 4.1 della Commissione e sull'articolo aggiuntivo 4.01 sempre della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ribadisco che il Governo è favorevole agli emendamenti 4.2 e 4.1 della Commissione e all'articolo aggiuntivo 4.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull'emendamento 4.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	404
Votanti	401
Astenuti	3
Maggioranza	201
Hanno votato sì ...	395
Hanno votato no ..	6

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	391
Votanti	387
Astenuti	4
Maggioranza	194
Hanno votato sì ...	376
Hanno votato no ..	11

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	406
Votanti	405
Astenuti	1
Maggioranza	203
Hanno votato sì ...	395
Hanno votato no	10

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo ag-

giuntivo 4.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	415
Votanti	404
Astenuti	11
Maggioranza	203
Hanno votato <i>sì</i> ...	397
Hanno votato <i>no</i>	7

(La Camera approva).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Li Calzi. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, il disegno di legge oggi in discussione affronta in maniera organica e completa la disciplina della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, nel testo che è stato rielaborato dalla Commissione.

La competenza territoriale per i procedimenti nei quali un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato è allo stato regolata dall'articolo 11 del codice di procedura penale. Una norma, questa, che radica la competenza presso il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino a quello nel quale il magistrato esercita o esercitava le sue funzioni. Il criterio, fissando la competenza *ex ante* e senza margini di discrezionalità, risponde al principio della precostituzione del giudice naturale, *ex* articolo 25 della Costituzione, ma registra ed ha registrato una serie di inconvenienti, per cui sono stati mossi rilievi critici. Prima di tutto emerge il problema della reciprocità. Quel criterio determina, infatti, situazioni di competenza reciproca alimentando il sospetto che l'esercizio dell'azione penale possa venire influenzato da valutazioni extraprocessuali ritenute nell'opinione

corrente alternativamente coperture o ritorsioni.

Inoltre si pone il problema della concentrazione. Si determinano, infatti, situazioni di supercompetenza quando il capoluogo di un distretto, per ragioni di pura vicinanza, risulta competente nei confronti di più distretti.

Di fatto, i rilievi critici formulati trovano riscontro in situazioni di grave disagio che sono determinate tra gli uffici giudiziari con competenza reciproca per procedimenti a carico di magistrati; situazioni che hanno colpito l'opinione pubblica per la notorietà dei fatti o dei soggetti indagati, con grave danno all'immagine complessiva della giustizia. Di qui l'esigenza di rivedere la normativa.

Alla specifica ottica di rimuovere la situazione di reciprocità rispondono già i disegni di legge governativi, presentati rispettivamente dal ministro Mancuso, con atto Camera n. 3066, nella precedente legislatura, e il disegno di legge Flick, atto Camera n. 1846, che è alla base della discussione odierna. Il criterio individuato per ottemperare alle opposte esigenze è quello della competenza di tipo circolare, che viene determinata sulla base di una tabella circolare originariamente predisposta, tale da operare, in forza di un criterio obiettivo ed immediato, attraverso il meccanismo a catena.

Il disegno di legge governativo, che è alla base della discussione ed è stato emendato dalla Commissione, mentre risolve il problema della reciprocità, lascia senza soluzione tutta la problematica connessa al pericolo della concentrazione di potere di controllo connesso al radicamento della competenza in modo stabile in capo al medesimo ufficio. Tale pericolo, in termini di immagine, e per i riflessi ad esso connessi, anche se in funzione di mero sospetto dei probabili trasferimenti *ad hoc* per situazioni verificatesi che hanno interessato la pubblica opinione, non è certamente inferiore a quello della reciprocità, anche se la soluzione si rileva complessa, in quanto eventuali proposte di modifica, se non opportunamente inserite nel contesto della disciplina generale, ri-

schiano di porsi in contrasto con il principio della precostituzione del giudice naturale.

In tal senso la Commissione ha espresso valutazione negativa sulla proposta di legge Maiolo; valutazione condivisa perché il metodo proposto non solo porta all'individuazione del giudice competente *post factum*, con violazione quindi del principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale, ma, peraltro, nell'individuazione della competenza attraverso sorteggio caso per caso non elimina altri inconvenienti che pur si sono verificati, quali, appunto, la contiguità e addirittura la reciprocità. Situazione ed inconvenienti che invece il testo elaborato dalla Commissione tende a superare.

Per questo appare quanto mai apprezzabile lo sforzo compiuto in sede di Commissione giustizia per arrivare con il testo emendato oggi all'esame dell'Assemblea ad una soluzione che, pur nel contemperamento delle opposte esigenze, del rispetto del principio del giudice naturale e dell'eliminazione di situazioni di sospetto, propone un sistema complessivo più articolato che affida la determinazione della competenza ad un sistema di sorteggio tra tre tabelle precostituite ed allegate al disegno di legge.

Quest'ultimo, così come emendato dalla Commissione giustizia, che lo ha approvato all'unanimità, non può che avere una valutazione positiva perché affronta in maniera organica e sistematica la disciplina della competenza, con grande equilibrio nel contemperamento di opposte esigenze e soprattutto si pone nella direzione di quel riassetto complessivo che auspichiamo in materia di giustizia, al fine di restituire credibilità alla magistratura, recuperando un rapporto incrinato tra il cittadino e le istituzioni. Nella direzione indicata si tratta di un primo passo ma non è di poco momento, se consideriamo il riflesso negativo che situazioni verificatesi nel tempo ed anche in atto hanno avuto sulla pubblica opinione.

Annunzio pertanto il voto favorevole dei deputati del gruppo di forza Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Desidero solo annunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, i deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo esprimono consenso e quindi il proprio voto favorevole sul testo oggi in esame che assume - viste le polemiche di questi giorni sul difficile rapporto tra politica e giustizia - un suo preciso significato.

Come ha già avuto modo di illustrare l'onorevole Marcella Lucidi, il provvedimento ridisciplina la deroga all'ordinaria competenza per territorio quando un magistrato assume la qualità di imputato, di persona offesa o danneggiata dal reato. Ciò risponde ad un'esigenza di indipendenza, di imparzialità e di serenità di giudizio necessaria per ogni procedimento, poiché tali condizioni potrebbero non sussistere o comunque si potrebbero adombrare dubbi sulla loro sussistenza nel caso di magistrati che hanno una conoscenza tra loro o che comunque possono ritenere che esista una potenziale futura reciprocità.

Voglio ricordare - ringraziando nel contempo il collega - il pregevole lavoro svolto dal relatore, onorevole Francesco Carboni, nonché dalla Commissione giustizia che ha saputo in pochissimo tempo portare in Assemblea un testo di modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale, finalizzando così il lavoro svolto nel corso dell'XI e della XII legislatura, che per vari motivi non raggiunse risultati concreti, recependo inoltre una indicazione della Corte costituzionale nonché una richiesta formulata anche dal Consiglio superiore della magistratura.

Il testo che oggi ci accingiamo a votare risponde quindi all'esigenza di massimo

prestigio dell'organo giudicante ed evita che nel futuro possano sorgere sospetti sulla regolarità dei procedimenti che riguardano la magistratura, allontanando qualsiasi accusa di giustizia domestica o giustizia dei veleni.

È una modifica normativa che risponde anche ad una esigenza di equilibrio e di responsabilità che la politica deve sempre avere nei confronti della magistratura.

A tale proposito ritengo che la modifica normativa possa essere un contributo a svelenire i difficili rapporti tra alcune parti della magistratura ed a riportare una maggiore serenità grazie alla disponibilità che il Parlamento manifesta con la votazione odierna.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, i deputati del gruppo di alleanza nazionale esprimeranno un voto favorevole sul testo del provvedimento con gli emendamenti apportati dalla Commissione.

Invero, ciò che interessava di tale provvedimento era l'opportunità di stabilire criteri di certezza ogni qualvolta un magistrato è persona indagata o danneggiata dal reato. Troppe sono state le polemiche che si sono succedute in questi ultimi tempi quando un magistrato rivestiva la qualità di indagato o di persona danneggiata dal reato, a causa dei criteri di reciprocità che hanno fatto sì che in diverse procure d'Italia (più d'una, ritengo tre o quattro) alcuni magistrati, che quotidianamente lavoravano insieme per collegamento di indagini, da un momento all'altro si trovassero a doversi giudicare l'uno rispetto all'altro. Era una situazione insostenibile che creava dubbi circa il regolare andamento dell'amministrazione della giustizia.

In Commissione è stato elaborato un testo che, come si è visto dalla votazione sugli emendamenti, ha trovato l'accordo di tutti i gruppi parlamentari. Ci auguriamo

che questo sia un auspicio per altri provvedimenti in materia di giustizia. Infatti la giustizia, così come l'intero arco delle riforme costituzionali, riguarda tutti, non la destra o la sinistra o il centro, perché sotto le forche della giustizia ci stanno cadendo un po' tutti. È quindi importante mettere dei paletti legittimi e seri all'amministrazione della giustizia per evitare lo sconfinamento in campi che non le sono propri.

Il primo intervento fatto nella XIII legislatura è consistito nel prevedere una modifica dei criteri di competenza tutte le volte in cui un magistrato assuma la qualità di indagato o di persona danneggiata dal reato.

È un primo, importante passo, che ha registrato un accordo unanime e la presenza massiccia in Commissione di tutti i rappresentanti delle forze politiche è segno che il problema della giustizia riguarda tutti in maniera uguale.

Il testo, così come elaborato in Commissione e con gli emendamenti accolti, trova l'accordo del gruppo di alleanza nazionale, che pertanto annuncia il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, onorevoli deputati, sono consapevole della totale inutilità tecnica della mia adesione al voto favorevole su questo provvedimento. Le nostre leggi, però, hanno la storia che le contraddistingue. Io posso dare atto di una frazione della storia di questo rinnovato istituto della competenza, cosiddetta prorogata, in materia di tutela penale dei magistrati in servizio.

Allorché mi capitò di essere investito della responsabilità di...

PRESIDENTE. Scusate, colleghi!

FILIPPO MANCUSO. Mi scuso io, signor Presidente, di provocare tanta disattenzione (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

GIOVANNI PACE. No, continua!

FILIPPO MANCUSO. Allorché, dicevo, fui investito di quella responsabilità, uno dei primi provvedimenti che proposi al Consiglio dei ministri riguardava la modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale, per tutte le ragioni che qui sono state avvertite e che la stessa nazione ha avvertito nella crisi che ha dovuto vivere in materia di giustizia penale.

Il Presidente Dini, al quale io preventivamente sottoposi l'importanza della questione, come era suo costume sembrò aderire alla tesi della riforma; egli aderì perfino alla soluzione tecnica, che io ebbi a proporre, di adottare un decreto-legge, superando anche le possibili obiezioni che l'adozione di quello strumento poteva suggerire. Anche questo dal Presidente Dini fu approvato: « Va bene, facciamolo subito e per decreto ».

Senonché, a questa promessa così ricca di valore, egli fece seguire l'atto tecnico dell'uomo ambiguo per natura, cioè tacitò la faccenda e mi disse sulle prime, con borborigmi più che con parole, la ragione di opposizione. Mi disse, cioè, che dovevo pazientare qualche po' ancora che i tempi fossero maturi.

Come mia abitudine, avvertendo forte il senso della subordinazione nell'ambito delle gerarchie funzionali, mi acquietai per qualche tempo. Tornai alla carica con la tesi subordinata, non più del decreto-legge ma della forma ordinaria, purché attraverso una procedura, come dite voi politici, esperti parlamentari, « favorita ». Anche questo fu accolto, a parole.

Alla fine, non essendo stato accettato neanche questo, sulle prime me ne disse la ragione e questo io desidero testimoniare alla coscienza della Camera, perché resti come contributo di verità ad una delle ragioni della crisi della nostra società e dell'amministrazione della giustizia, che nella cattiva disposizione della prima formulazione dell'articolo 11 trova una delle sue cause essenziali.

Egli mi disse: « Non è possibile. Proponi quel che vuole; quelli di Milano non vo-

gliono, né vuole il Capo dello Stato » (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI (ore 18,05)

FILIPPO MANCUSO. Dunque, con quale sentimento di liberazione un parlamentare oggi, allora ministro, può sottoscrivere una norma di questo genere, il cui meccanismo tecnico fu proprio escogitato a quel tempo, sulla base del criterio — come dire, orario? — Se guardate la tabella allegata, il giro delle competenze ha lo stesso « vortice » dell'orologio!

Pertanto, sono lieto, ma non sono altrettanto lieto di poter testimoniare di quanto errore e sopraffazione al sistema, alla legge, alla legalità e alla fine ai cittadini stessi sia stato causa l'imperio della prepotenza che, sotto toghe non meritate, ha reso abominevole l'amministrazione della giustizia in molti casi in Italia e, purtroppo, lacrimevole anche l'attuale figura del Presidente della Repubblica (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, mi consenta innanzitutto in quest'aula (non l'avevo certo previsto nella mia dichiarazione di voto) di esprimere una parola di apprezzamento nei confronti del Presidente della Repubblica, che sovente (*Applausi dei deputati dei gruppi misto, della sinistra democratica-l'Ulivo, dei popolari e democratici-l'Ulivo e di rinnovamento italiano*)...

VITTORIO SGARBI. SISDE! SISDE!
(*Commenti dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale!*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore! Onorevoli colleghi! Siamo nell'aula parlamentare!

Continui pure, onorevole Cento.

VITTORIO SGARBI. SISDE !

PIER PAOLO CENTO. Vorrei esprimere una parola di apprezzamento — dicevo — nei confronti del Presidente della Repubblica, che sovente viene impropriamente ed ingiustamente chiamato in causa in dibattiti di tutt'altro genere (*Commenti dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

E credo di poterlo affermare, essendo stato più volte critico nei confronti della figura del Presidente della Repubblica; certo è che non è più accettabile che in un'aula parlamentare si continui ad infangare, si continui ad utilizzare ogni dibattito per attaccare la Presidenza della Repubblica (*Applausi dei deputati dei gruppi misto, della sinistra democratica-l'Ulivo, dei popolari e democratici-l'Ulivo e di rinnovamento italiano — Proteste dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

Entrando ora nel merito della mia dichiarazione di voto, annuncio il voto favorevole dei parlamentari verdi e dell'intero gruppo misto su questo provvedimento per i motivi già evidenziati dal relatore e dagli altri colleghi intervenuti nel dibattito svolto in Commissione e qui in Assemblea.

La modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti che riguardano i magistrati è un atto che, così come è stato approvato in Commissione — e mi auguro che lo sia anche qui in aula — riconduce ad un livello di certezza del diritto e di terzietà del giudice che non sempre nell'applicazione del vigente articolo 11 si è potuto ritrovare.

In particolare, crediamo positivo il superamento della reciprocità delle competenze di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale e riteniamo che l'equilibrio trovato fra le tre tabelle e il sorteggio nell'ambito delle stesse sia tale da consentire la salvaguardia dell'autonomia, dell'indipendenza ed anche del principio di terzietà che sempre deve essere tenuto presente.

Sono questi i motivi per i quali i parlamentari del gruppo verde voteranno a fa-

vore del disegno di legge in discussione (*Applausi — Commenti dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che certi comportamenti non siano degni della sede che noi occupiamo e del ruolo che siamo chiamati a rivestire.

Non penso che questi cori vi onorino, qualunque sia la vostra posizione e il vostro giudizio! Dobbiamo avere prima di tutto rispetto per le istituzioni: il Parlamento, ma anche la Presidenza della Repubblica (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo, dei popolari e democratici-l'Ulivo e di rinnovamento italiano*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Onorevole Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, nel manifestare la mia stima ed anche il mio rammarico per le ingiuste accuse subite dal prefetto Malpica, che ebbe in passato dure accuse dalla magistratura per aver fatto il suo dovere, cioè per aver consegnato danaro al ministro dell'interno (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*), qui evocato nel ruolo di Presidente della Repubblica, e non so se risultando noto agli onorevoli colleghi che il tanto vituperato prefetto è stato largamente prosciolto da gran parte di quelle accuse; e manifestando tutta la mia ammirazione e stima per il ministro Burlando, che fu arrestato per errore di alcuni magistrati; e manifestando tutta la mia stima per il dottor Gamberale, che fu arrestato e poi anche indicato come referente di un segretario di partito, che ancora non era tale, da un pubblico ministero non sufficientemente inquisito; e manifestando un ricordo memore di battaglie condivise anche nell'area del Polo da parte del senatore Mensorio, trattato come un truffatore sulla pelle dei suoi parenti e, dopo morto, da un magistrato che si chiama Mancuso (per cui non mi risulta sia stata aperta ancora l'indagine penale); e ricordando una serie, una litania di errori e di infamie dei magistrati verso i cit-

tadini ed anche alcune dichiarazioni, come quelle che sono state rese non soltanto a Roma ma molto spesso a Milano, quando si disse, per esempio, che un nostro collega parlamentare, quando era magistrato e tentava invano di fare le sue inchieste, non era in linea con la procura di Milano (e quello è stato l'unico magistrato che non ha avuto la possibilità di agire perché è stato bloccato, non altri che hanno fatto le vittime potendo fare quello che volevano); e ricordando il trattamento indecoroso subito da una rara figura spirituale di studioso e di giurista qual è Giovanni Conso, trattato come un delinquente da magistrati che non solo hanno minor dignità culturale di lui ma che hanno in quel momento violato le norme della riservatezza e del rispetto verso la dottrina e verso la dignità di quell'uomo; ebbene, dovunque guardiamo ed osserviamo, troviamo errori, violenze. Da ultima, ricorderò quella che ha toccato, forse con soddisfazione di alcuni, ma non di tutti, anche la mia persona, che è stata guardata come mafiosa (cosa improbabile, nonostante le tante colpe che posso avere) per otto mesi, per cui sono stato presso di voi come rappresentante della *'ndrangheta*!

Mentre manifesto la mia solidarietà anche all'onorevole Vozza, che è stato toccato da alcuni infiltrati, guarda caso inviati da magistrati che hanno indagato sulla massoneria senza averne la competenza (mi riferisco al tribunale di Palmi), e mentre immagino anche il comportamento della procura di Biella, che si è occupata del sesso dei parlamentari non essendo competente, forse per mancanza di conoscenze sessuali adeguate; ebbene, in tutto questo panorama comico, in cui ci sono gli avvisi di garanzia anche a Clinton, all'arcivescovo di Barcellona, mandati da Torre Annunziata, e il richiamo del faccendiere Ferramonti e poi anche di Bossi con le forze dell'ordine da Aosta (e, più ne abbiamo, più mettiamo insieme cose grottesche e fantasiose), voglio richiamare la vostra attenzione su un punto. Il provvedimento che ci apprestiamo unanimemente a votare, con una corale dichiarazione di consenso, risulta anche dal contributo re-

cato dalla proposta del deputato Maiolo, che, dopo aver per anni combattuto per lo Stato di diritto e per il rispetto dei cittadini, oggi ancora una volta, per un grave errore di magistrati e con violazione della riservatezza, viene indicata, insieme a me, come complice della mafia. Tutti voi, votando questa legge, siete complici di una mafiosa! La Maiolo è stata, ancora una volta, indicata come contraente rapporti con la moglie di Riina, che non ha mai incontrato, per aver detto che era contraria all'articolo 41-bis. Ebbene, dichiaro anch'io pubblicamente, che per ragioni umanitarie, sono contrario all'articolo 41-bis e chi vuole votarmi per questa mia affermazione, lo faccia, sia pure un mafioso (*Applausi di deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)! Mi votino perché io sono contro il 41-bis per motivi umani e cristiani! Questo ha detto e dice, davanti a tutti voi, Tiziana Maiolo ed oggi firma lei, mafiosa, questa legge.

Aprite i giornali - *l'Unità*, il *Corriere della Sera* - e vedrete il suo nome, ancora una volta infamato per mancanza di riservatezza di magistrati, che fanno uscire i verbali e poi accusano i giornalisti. Quando escono certe notizie sui giornali - riguardino anche l'ex magistrato Di Pietro, riguardino anche Tiziana Maiolo - ciò avviene non per colpa dei giornalisti, ma per colpa dei magistrati, che non riescono a controllare i loro uffici come sarebbe da richiedersi in ogni gerarchia a chi comanda rispetto a quelli che dipendono da lui.

Quando in apertura di dibattito la Maiolo ha fatto richiamo a questo si è ripetuta ancora una volta l'infamia secondo la quale chi ha coraggio, tenacia e passione viene accusato di essere mafioso perché, pur sbagliando, ha convincimenti profondi quali quelli che lei ha espresso e viene quindi additata da pentiti come se fosse al centro di trame mafiose: ebbene ancora una volta i magistrati ripetono l'errore tragico che hanno compiuto in questi anni a danno delle persone e a danno del Parlamento. Se questa legge potrà in qualche modo ricondurli ad una disciplina - non fosse altro la riservatezza, la segre-

tezza e la mancanza di pubblicità con interviste, dichiarazioni e infiltrazioni di notizie e di persone — non fosse altro che per questo, questa legge avrebbe ottenuto un risultato positivo.

Non so se avverrà, non so se basterà. Ma siate tutti consapevoli che, votando questa legge, voi votate associati con un deputato mafioso. Mafiosi anche voi con lui! Sia quindi chiaro che da questo momento qualunque accusa riguardi la Maiolo riguarderà anche voi. Così come dal momento in cui qualcuno oserà dire che ho chiesto un voto ad alcuno per quanto ho affermato qui in Parlamento (*Commenti*), si sappia che ho fatto certe affermazioni perché sono contrario all'articolo 41-bis. Lo dico pubblicamente e da parlamentare (*Applausi di deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stajano. Ne ha facoltà.

ERNESTO STAJANO. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, se le parole dell'onorevole Sgarbi fossero capaci di destare in me indignazione avrebbe sicuramente ottenuto il risultato, ma ormai da tempo lo considero un uomo di spettacolo e quindi non replico a questa sorta di tragica caricatura dell'autentico e genuino garantismo, che è invece una cosa seria!

VITTORIO SGARBI. E che non è il tuo, leccaculo di Di Pietro!

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, si taccia!

ERNESTO STAJANO. Signor Presidente, non sono abituato ad essere insultato!

VITTORIO SGARBI. Traditori!

PRESIDENTE. Onorevole Stajano, continui pure e si rivolga alla Presidenza.

ERNESTO STAJANO. Trovo vergognoso questo modo di comportarsi dell'onorevole Sgarbi.

VITTORIO SGARBI. Bravo tu!

ERNESTO STAJANO. Per quel che riguarda il merito della vicenda di cui ci occupiamo, saluto con vivo favore che in quest'aula oggi si parli della riforma dell'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di competenza sui procedimenti a carico di magistrati, o che comunque vedono coinvolti questi ultimi. Già nella precedente legislatura, in Commissione giustizia avevamo svolto un serio esame su questo argomento, che meritava una profonda riscrittura. Il testo cui la Commissione è pervenuta (e di ciò ringrazio tutti i commissari che hanno contribuito ad un così buon lavoro) credo risponda in pieno alle esigenze che ci prefiguravamo. Abbiamo finalmente dato un senso ad una regola costituzionalmente garantita, alla regola del giudice naturale anche con riferimento ai magistrati.

Il meccanismo del sorteggio, che si coniuga felicemente con la predeterminazione di un elenco di sedi ove si radica la competenza, riesce senz'altro a dare una risposta a tutte le esigenze di miglior funzionamento della giustizia. È questa la strada, cari colleghi, per riportare un clima di serenità sui problemi della giustizia. Buone leggi — finalmente, buone leggi — e non vaniloquio inutile, non proposte esasperate, non polemiche inutili!

I magistrati, i cittadini italiani, hanno bisogno che il Parlamento operi finalmente alcune riforme strutturali del settore della giustizia. Formulo un auspicio nei confronti di questo Governo, del ministro Flick e di tutti i parlamentari, non solo di quelli che fanno parte della Commissione giustizia, affinché si sappia in questa legislatura avviare a soluzione i tanti problemi della giustizia in Italia. Essi riguardano certamente il cattivo funzionamento della stessa, la necessità di assicurare a tutti il rispetto delle garanzie processuali, ma anche l'esigenza di perseguire con certezza i tanti reati che purtroppo

continuiamo a scoprire in ogni settore, anche della pubblica amministrazione (*Applausi dei deputati dei gruppi di rinnovamento italiano, dei popolari e democratici-l'Ulivo e di deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1846, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione

Comunico il risultato della votazione:

« Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati » (1846):

Presenti	409
Votanti	402
Astenuti	7
Maggioranza	202

Hanno votato *sì* ... 398

Hanno votato *no* 4

(La Camera approva).

È così assorbita la proposta di legge n. 1992.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca (2222) (ore 18,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

Avverto che nella seduta del 24 settembre scorso, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole a norma dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento.

Avverto altresì che la VII Commissione (Cultura) ha deliberato di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Se non vi sono obiezioni, tale autorizzazione si intende concessa.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Mazzocchin, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN, Relatore. Signor Presidente, signori colleghi, signor sottosegretario, il decreto-legge n. 475 reitera precedenti decreti-legge non convertiti nei termini costituzionali. In particolare, il provvedimento in esame accorpa gran parte delle disposizioni in precedenza contenute in due diversi provvedimenti, l'uno recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, l'altro recante disposizioni urgenti per gli enti di ricerca.

Il contenuto di questo provvedimento, che dovrebbe interessare più d'uno, ma mi pare che questo non avvenga...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore: prego chi non è interessato alla discussione di allontanarsi rapidamente dall'aula.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN, Relatore. Il contenuto del provvedimento, dicevo, appare piuttosto eterogeneo e richiederebbe troppo tempo per essere approfondito.

In sintesi, l'articolo 1 riguarda i lettori di lingue straniere, il cui inquadramento giuridico è stato definito recentemente in via legislativa, dopo una vicenda più che decennale che ha messo in difficoltà tutte le università italiane.

Il problema era se questo tipo di rapporto dovesse essere orientato sulla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro. Dopo interventi del giudice costituzionale e di quello comunitario l'articolo 4 del decreto-legge n. 120 del 1995 ha disposto che le università possano assumere collaboratori ed esperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o temporaneo sulla base delle proprie esigenze.

Il comma in esame provvede alla copertura delle spese già sostenute dalle università per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'onere ammonta a 50 miliardi per il 1994 e a 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

L'articolo 1, comma 2, rende invece possibile l'utilizzo dei finanziamenti previsti sui fondi speciali di parte capitale della legge finanziaria 1995 per le opere di edilizia per la terza università di Roma, per un ammontare di 21,2 miliardi per l'anno 1995, 19,6 miliardi per l'anno 1996 e 25,9 miliardi per l'anno 1997.

L'articolo 2 di questo decreto riguarda la materia delle tasse e dei contributi universitari, che è stata riordinata a decorrere dagli anni 1994-1995 dall'articolo 5 della legge collegata alla manovra di bilancio per il 1994.

Le disposizioni introdotte da tale legge non sono ancora state applicate integralmente in quanto con successivi decreti-legge le università sono state autorizzate a derogare al limite massimo fissato per i contributi.

La normativa a cui si fa riferimento in questo decreto-legge è appunto quella che consente la deroga prima per gli anni 1995-1996 e poi per gli anni 1996-1997. A decorrere da questi ultimi anni la norma sarà necessariamente ulteriormente modificata per effetto dell'istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio.

La disposizione in esame estende quindi agli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997 le disposizioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1995. Si tratta quindi di una deroga limitata nel tempo.

L'articolo 3 riguarda la proroga della durata in carica del Consiglio universitario

nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. Ricordo che le modalità di elezione e designazione dei componenti del CUN sono state oggetto di ridefinizione con un recente regolamento previsto dall'articolo 10 della legge n. 341 del 1990. Naturalmente il Consiglio attualmente in carica è stato eletto secondo le norme vigenti nell'ottobre del 1989 e successivamente insediato nel novembre dello stesso anno. Esso ha quindi operato in regime di *prorogatio* fino a quando il decreto-legge del 1995 ha prorogato il Consiglio nell'attuale composizione non oltre il 30 giugno del 1995. L'ordinanza elettorale peraltro di prima applicazione del regolamento è stata già impugnata davanti al giudice amministrativo e quindi al Governo non restava altro che presentare un disegno di legge che prevedesse la riforma della composizione e delle funzioni del CUN, e la conseguente adozione di un nuovo regolamento elettorale. Da qui la disposizione contenuta in questo decreto di proroga al 28 febbraio 1997 della durata in carica del CUN, nell'attuale composizione. Analoga proroga è stata disposta per il Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia.

L'articolo 4 conferisce valore abilitante al diploma universitario per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione per l'esercizio delle attività regolate da specifici decreti del ministro della sanità.

Ricordo che la legge n. 431 del 1990 prevedeva la definizione e l'aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitari, nonché dei corsi di laurea e di specializzazione.

La disposizione in esame, in attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per i corsi delle aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, attribuisce ai corsi di diploma, già attivati per le medesime aree in base all'articolo 9 della legge 341, il valore abilitante per l'esercizio di alcune professioni nel settore infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

L'articolo 5 autorizza la spesa di lire 2 mila 500 milioni a partire dall'anno 1996 per il funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e della rete informatica

della ricerca (GARR), rendendo così permanente il finanziamento già previsto nell'ultimo piano di sviluppo dell'università.

L'articolo 6, al comma 1, reca una norma di carattere procedurale sull'approvazione dei programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Il comma 2 dello stesso articolo finanzia il piano quinquennale 1994-1999 dell'INFN per l'importo di lire 532 miliardi per il 1997 e di lire 555 miliardi per il 1998. Lo stesso comma 2 autorizza l'incremento di 120 unità della dotazione organica di tale istituto.

L'articolo 6, al comma 3, autorizza l'erogazione di contributi a favore dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM) per un importo di 10 miliardi per il 1996, di 20 miliardi per il 1997 e di 15 miliardi per ciascun esercizio finanziario dal 1998 al 2000 e dei laboratori di Trieste e Grenoble in ragione di 7 miliardi per il 1996, di 5 miliardi per il 1997 e di 7 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Gli osservatori astronomici ed astrofisici, poi, vengono finanziati in ragione di 8 miliardi annui dal 1996 al 2000.

Il comma 4 dello stesso articolo reca la copertura finanziaria di questo onere.

L'articolo 7, infine, riguarda l'approvazione dello statuto delle università e degli istituti superiori non statali. La regolamentazione delle università non statali o libere risale al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto del 1933, il quale prevede che l'istruzione superiore venga impartita nelle università e negli istituti superiori governativi e nelle università e negli istituti superiori liberi il cui ordinamento sia conforme al testo unico stesso.

La procedura di approvazione degli statuti delle università non statali non è la stessa rispetto alle università statali. L'articolo 7 individua nel consiglio di amministrazione dell'ateneo l'organo competente a deliberare lo statuto delle università non statali, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico.

In ogni caso va rilevato in senso positivo il superamento della precedente situazione di incertezza normativa su questo punto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Palumbo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PALUMBO. Signor Presidente, il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, come abbiamo già detto in Commissione ed ha ripetuto il collega Mazzocchin, a dir poco ha dei contenuti eterogenei. Fa parte dei famosi decreti-*omnibus*, in cui si tratta di tutto e di niente, lasciando da parte alcune delle questioni fondamentali e strutturali che l'università e gli enti di ricerca devono veder affrontate con urgenza.

Già in Commissione abbiamo avuto modo di criticare il contenuto sia dal punto di vista pratico che da quello politico del decreto. Per quel che concerne l'articolo 1, giustamente il relatore Mazzocchin ha detto che si risolvono i problemi dei lettori di lingua straniera, un gruppo di gente che lavora nelle università e che ha senz'altro diritto a risolvere i propri problemi, ma già a partire dal comma 2 mi permetto di formulare una critica. Non è che io sia contrario ai finanziamenti alla terza università di Roma, ma come abbiamo avuto modo di dire quando è venuto in Commissione il ministro Berlinguer e si è dibattuto dell'annoso problema dei cosiddetti mega-atenei, della loro suddivisione e della gemmazione degli stessi in università più piccole, il problema secondo me - mi sembra che lo abbia detto in Commissione anche il collega Napoli - non è solo quello di finanziare la terza università di Roma, ma anche di fare in modo che ci siano degli iscritti e che funzioni bene. Altrimenti questi finanzia-

menti andranno persi e saranno inutilizzati. Tuttora l'università La Sapienza è un mega-ateneo, pur essendoci a Roma altre due università, proprio perché non si riesce a sbloccare, non si sa come, il numero degli iscritti in queste altre due università.

Un altro problema che mi sembra abbastanza grave è rappresentato dal fatto che nella manovra finanziaria, alla tabella C, sono stati tolti 100 miliardi per i finanziamenti nell'edilizia universitaria in tutte le sedi universitarie italiane, mentre in questo provvedimento vengono ancora stanziati dei contributi per la terza università di Roma. Per carità, diamoli pure, però non sono d'accordo su questa distribuzione disuguale dei fondi.

Per quanto riguarda l'articolo 2, poi, vorrei dire che senz'altro ci sono delle necessità impellenti, ma se dobbiamo rifarci, come ha detto giustamente il relatore, a questa tassa regionale per quel che riguarda il diritto allo studio, che prima o poi dovrà essere applicata, ogni anno o due daremo delle proroghe alle università le quali liberamente decideranno per quel che concerne le tasse che gli iscritti devono pagare. Ma così procedendo, non finiremo mai di procedere con deroghe. Allora o decidiamo di dare piena libertà alle università, sempre, da quest'anno in poi, consentendo loro di fare quello che vogliono, oppure cerchiamo nell'ambito dell'autonomia universitaria di stabilire delle regole abbastanza precise e di non adottare sempre dei provvedimenti che, di anno in anno, rinviino il problema, perché quello dell'aumento delle tasse di iscrizione all'università è un problema politico e sociale. Pertanto esso va affrontato a mio avviso o in una maniera o nell'altra: o ogni università, nel pieno della propria autonomia gestionale, decide quante tasse far pagare ai propri studenti oppure bisogna approvare una legge precisa che stabilisca dei criteri per tutta l'Italia. Si potrebbero anche fare delle leggi regionali: ogni regione, nell'ambito dell'autonomia che si vorrà attuare, potrebbe decidere quali sono le tasse da pagare.

Non mi soffermo sull'articolo 3 che è diventato la « storia infinita » del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del cui rinnovo si discute ormai da tanto tempo. Sono deputato da tre anni e non ritengo opportuno aggiungere nulla a quanto ho avuto modo di dichiarare già in tutto questo tempo; mi auguro solo che questa sia l'ultima proroga, che il nuovo regolamento venga attuato e che il Tar si pronunci. Questo mi sembra un classico esempio italiano in cui si può dire che non c'è nulla di più definitivo del provvisorio, nel senso che le situazioni provvisorie sono quelle che durano più a lungo di tutte.

L'articolo 4 riveste notevole importanza dal punto di vista sostanziale ma non credo che debba essere legato esclusivamente alle categorie indicate (mi riferisco ai corsi di diploma per le aree infermieristiche). Sono medico e quindi nessuno più di me comprende quanto esse debbano essere prese in considerazione affinché il loro diploma sia abilitante a tutti gli effetti. Non sono solo queste le categorie di cui dobbiamo occuparci perché, anche in campi diversi da quello infermieristico, vi sono molti diplomati con lauree brevi — chiamiamoli così — che non sanno cosa fare né a quali concorsi partecipare né a quali carriere accedere. Il problema riguardante l'attività di questi diplomati è di importanza fondamentale, per cui appare riduttivo il riferimento esclusivo a queste categorie.

Anche l'articolo 5 affronta materie importanti connesse al funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e della rete informatica della ricerca (GARR) e al riguardo non ho osservazioni da svolgere. Invece esprimo il mio disaccordo in relazione all'articolo 6. Il mio discorso non è finalizzato all'Istituto nazionale di fisica nucleare né all'Istituto nazionale di fisica della materia che sono due enti di ricerca di rilevante importanza a livello nazionale ed internazionale (fra l'altro uno dei laboratori si trova nella mia città, Catania, per cui ne conosco bene l'importanza e le finalità), ma coinvolge una questione di principio. Intendo sottolineare l'opportunità di

rivedere tutti gli enti di ricerca italiani a cui si elargiscono contributi a pioggia, per cui vengono concessi finanziamenti a chi non ne ha necessità e non a chi ne ha effettivamente bisogno, pur rivestendo una notevole importanza culturale e scientifica.

Ciò che mi preoccupa di più in questo articolo 6 è la possibilità, prevista al comma 2 (sicuramente giusta e finalizzata alla sistemazione di tanti giovani), di assumere 120 unità da ripartirsi in livelli e profili professionali. Esprimo il mio compiacimento per il fatto che l'Istituto nazionale di fisica nucleare possa assumere 120 nuove unità, mentre in tutte le università italiane si fatica a reperire anche un solo ricercatore. Si tratta di una previsione molto strana che non riesco a comprendere.

Lo stesso discorso vale per l'Istituto nazionale di fisica per la materia. Tuttavia, mentre in questo caso sono stati concessi i fondi a tale istituto e agli osservatori astronomici ed astrofisici, dalla legge finanziaria sono scomparsi i fondi per i policlinici universitari, circa 61 miliardi l'anno che rivestono grande importanza dal punto di vista della ricerca e dell'assistenza sanitaria sono scomparsi del tutto dalla finanziaria di quest'anno. Ancora una volta, da un lato si concede ad alcuni e dall'altro si toglie ad altri. Forse questo decreto era stato predisposto dal ministro Salvini che era molto affezionato ai fisici; forse quando avremo un ministro affezionato ai policlinici, probabilmente anche questi ultimi potranno godere di qualche attenzione.

Vi è infine lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali, previsto dall'articolo 7, sul quale non ho considerazioni da fare.

Alla luce di tali considerazioni i deputati del gruppo di forza Italia non possono essere completamente d'accordo con quanto previsto dal decreto-legge n. 475 del 1996. Sottolineo, tra l'altro, il fatto che tutti gli emendamenti che abbiamo presentato sono — se non ricordo male — stati respinti. Tra questi, ad esempio, ve ne erano alcuni relativi all'annoso problema

dei tecnici laureati — anche questo è un problema che si rimanda sempre di volta in volta — che non sono stati tenuti nel debito conto.

Nella sostanza, i deputati del gruppo di forza Italia non sono favorevoli al decreto-legge n. 475 del 1996.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Napoli. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI. Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, anche questo disegno di legge di conversione accorpa, come è avvenuto per altri precedentemente approvati da questa Assemblea, i contenuti di più decreti-legge, ciascuno dei quali più volte reiterato. In particolare, il decreto-legge in esame aveva già avuto una prima fase di discussione nella passata legislatura, nel corso della quale i deputati di alleanza nazionale svolsero alcune osservazioni, che oggi sono chiamati a ribadire ancora una volta in quest'aula.

Poiché il disegno di legge di conversione n. 2222 — come dicevo — accorpa i contenuti di numerosi decreti-legge più volte reiterati, è chiaro innanzitutto che gli effetti di parte del suo contenuto si sono già realizzati. Mi riferisco, ad esempio, a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 che provvede alla copertura finanziaria delle spese già sostenute dalle università per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli altri oneri per i contratti stipulati con i lettori di madre lingua. Tale spesa è già stata impegnata ed utilizzata per il 1994.

Non solo, ma il comma 2 dell'articolo 1 prevede lo stanziamento di somme per interventi di edilizia universitaria a favore della terza università di Roma. Si tratta, a nostro avviso, di un intervento positivo: ma quali sono le garanzie che il Governo ci può dare nel settore edilizio per le altre università, alla luce anche della manovra economica che in questi giorni siamo chiamati a discutere?

Visto il contenuto della finanziaria per il 1997, ci sembra di capire che la preoccupazione dell'attuale ministro dell'univer-

sità - e quindi dell'intero Governo - sia solo quella di arrivare ad una separazione dei mega-atenei senza pensare alle condizioni in cui versano, anche dal punto di vista dell'edilizia, altre università cosiddette periferiche. A che serve, infatti, costituire atenei più piccoli se per tutti non potrà poi essere garantita la soluzione del problema edilizio, né quello del controllo sul servizio didattico agli studenti?

A che serve, inoltre, la nuova proposta del Governo se poi rimangono identiche le modalità di accesso alle università, se non si punta alla qualità dello studio e se non si garantisce allo studente un percorso che, una volta iniziato, lo porti fino alla laurea?

Ricordo che l'articolo 2 è stato modificato in Commissione in maniera favorevole agli studenti; e non è certamente vero che tale modifica comporti la penalizzazione degli atenei. Mi domando chi abbia voluto l'autonomia universitaria. E non è forse la stessa autonomia che consente agli atenei di stipulare accordi di programmi vari, utili a reperire le risorse?

Ma non era per caso stato l'articolo 5 della legge collegata alla manovra di bilancio per il 1994 a riordinare l'intero sistema della contribuzione a carico degli studenti, con un aumento previsto da un emendamento del PDS (non votato dai deputati di alleanza nazionale), che aveva già sufficientemente penalizzato il mondo degli studenti universitari? E non è stata forse la manovra di bilancio per il 1996 ad istituire la tassa regionale per il diritto allo studio?

Ed allora non possiamo certamente condividere la volontà del Governo, evidenziata anche oggi con la presentazione da parte dello stesso di un emendamento, di estendere anche all'anno accademico 1996-1997 la validità delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito dalla legge n. 236 del 1995, che consentono alle università di derogare ai limiti massimi stabiliti dalla legge n. 537 del 1993 per le tasse e i contributi universitari. Né ci può essere garante, onorevole sottosegretario, l'impegno assunto dalla conferenza dei rettori a

non aumentare ulteriormente l'onere a carico degli studenti, perché questo impegno in alcuni atenei già non è stato mantenuto.

Occorre ancora aggiungere che l'eventuale ripristino della deroga per l'anno accademico 1996-1997 finirebbe per vanificare quanto previsto con l'introduzione della tassa regionale circa una riduzione del 10 per cento dell'importo minimo della tassa di iscrizione dovuta alle università. Peraltro, la formulazione della norma di copertura e la sua stessa *ratio* non appaiono chiare, dal momento che essa è finalizzata alla copertura di un onere di incerta individuazione e quantificazione. Nella relazione tecnica di accompagnamento della norma in questione si afferma che la clausola citata di copertura finanziaria è stata inserita su esplicita richiesta del Ministero del tesoro. La norma, quindi, non chiarisce il meccanismo di rifusione alle università.

Veniamo ora all'articolo 3. Ritengo che per chi, come me, provenga dalla scorsa legislatura e sia stato componente della Commissione cultura di questo ramo del Parlamento, il contenuto dello stesso articolo sia diventato un argomento persino noioso. Credo, infatti, sia a tutti nota la storia delle proroghe del Consiglio universitario nazionale. Ci siamo stancati di essere presi in giro: ancora una volta siamo chiamati a votare la proroga (questa volta al 28 febbraio 1997) di un Consiglio universitario nazionale i cui componenti sono in carica dal 1989, anno di sua prima elezione, e per la durata di soli tre anni. Da allora, ossia dal 1992, ad oggi, siamo stati chiamati ad approvarne costantemente la proroga.

Ricordo, peraltro, che durante l'esame in Assemblea del decreto-legge n. 4 del 1995, convertito dalla legge n. 63 del 1995, che prorogava il consiglio non oltre il 30 giugno 1995, il Governo accolse un ordine del giorno presentato da una forza politica dell'attuale compagine governativa che impegnava l'esecutivo a dare immediato avvio alla procedura per l'emanazione del regolamento elettorale del CUN, giudicando non giustificabili né ammissibili ul-

teriori proroghe alla scadenza del consiglio.

Anche il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia è stato nominato dal ministro *pro tempore* nel 1990 ed avrebbe dovuto avere una durata di due anni, ma ha operato fino ad oggi in regime di *prorogatio* e con differimento dei termini di scadenza. Ciò nonostante, siamo chiamati ancora a prorogarne la validità fino al 28 febbraio 1997. Né può essere ritenuta giustificazione sufficiente il fatto che l'ordinanza elettorale di prima applicazione del regolamento sia stata impugnata davanti al giudice amministrativo. Questa proroga dei termini ci viene peraltro propinata proprio quando è in fase di discussione al Senato il disegno di legge sulla riforma del consiglio universitario nazionale, un provvedimento che, come tutti i disegni di legge proposti da questo Governo, appare pressoché « blindato ». Un CUN, questa è la proposta contenuta nel disegno di legge, ridotto a mero organo di consulenza del ministro.

Non condividiamo assolutamente i metodi usati dall'attuale ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: risultano molto sbrigativi e poco rispettosi delle regole. Il ministro sta dimostrando ogni giorno di più di volere spadroneggiare sull'università con metodi che rispondono solo alla logica del raggiungimento, presto e comunque, dei suoi obiettivi; chiaramente sono metodi per noi non condivisibili.

Concordiamo invece sul valore abilitante, contenuto nell'articolo 4, al diploma universitario per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in attesa che vengano istituiti i corsi di diploma. Non capiamo perché, ancora una volta, nemmeno con questo decreto-legge si intenda avviare a soluzione il grave ed annoso problema del personale tecnico laureato in servizio presso le università. È una questione che risale a molto tempo addietro, che ha generato e continua a generare un vasto contenzioso in ordine al riconosci-

mento di elementari principi di equità e giustizia nei riguardi di personale che opera già da molti anni all'interno dei nostri atenei.

Per quanto concerne in modo specifico il personale medico ed odontoiatrico dell'area tecnico-scientifica, si tratta almeno di risolvere il problema del riconoscimento della funzione assistenziale, anch'essa da tempo svolta; in tal senso abbiamo presentato un emendamento.

In merito all'articolo 6, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 che trattano dell'erogazione dei contributi all'Istituto nazionale di fisica nucleare, all'Istituto nazionale di fisica della materia, ai laboratori di Trieste e Grenoble, agli osservatori astronomici ed astrofisici, ho già rilevato in Commissione, e ribadisco in quest'aula, la necessità di avere nella stessa VII Commissione le dovute informazioni sulle fasi di ricerca in Italia attuate dagli istituti, dai laboratori e dagli osservatori astronomici ed astrofisici prima citati.

Per quanto riguarda i finanziamenti previsti appunto dall'articolo 6, occorre sottolineare che l'utilizzazione disposta presenta alcune difformità rispetto alle finalizzazioni, assegnate in sede di approvazione della legge finanziaria all'accantonamento stesso, come ricostruite nell'elaborazione della Commissione bilancio della Camera.

Concludendo, mi sento di chiedere al Governo la garanzia affinché le università e gli enti di ricerca non vengano più gestiti attraverso decreti recanti misure urgenti, o comunque con interventi frammentari senza un quadro di riferimento e pieni di ambiguità.

Ci appelliamo invece ad una seria politica che qualifichi i settori dell'istruzione e della ricerca del nostro paese.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché alle ore 19 è previsto lo svolgimento di interrogazioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana di domani.

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 19.00).

ELSA SIGNORINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELSA SIGNORINO. Signor Presidente, vedo che all'ordine del giorno della odierna seduta pomeridiana è previsto lo svolgimento dell'interrogazione Chiusoli n. 3-00206 rivolta al ministro Turco in ordine alle vicende dell'associazione Telefono azzurro.

Segnalo al ministro ed al Presidente che sullo stesso tema, due mesi prima del collega Chiusoli, ho presentato un'interrogazione vertente sullo stesso argomento. Ho scelto di ricorrere allo strumento dell'interrogazione a risposta scritta perché ero e resto fermamente convinta del fatto che nel Parlamento dovrebbe finalmente assumersi il principio della gerarchia degli atti ispettivi. Sono convinta che gli atti ispettivi di rilevanza particolare non meritino lo svolgimento in Assemblea e più opportunamente dovrebbero essere svolti nella sede della Commissione o per il tramite della risposta scritta.

Immagino che il ministro Turco condivida tale orientamento, sul quale tra l'altro si sta lavorando anche - come il Presidente sa - in Giunta per il regolamento, per addivenire ad una definizione formale e regolamentare della questione. Presumo che siano stati i collaboratori del ministro a non informarla sull'esistenza di più atti di sindacato ispettivo, perché razionalità avrebbe voluto che, nel rispondere ad uno di essi, si accorpasse le risposte; razionalità avrebbe voluto inoltre che gli atti a risposta scritta ricevessero una risposta più sollecita. Mi vedo pertanto costretta, Presidente, contro le mie opinioni in materia, a chiedere di trasformare la mia interrogazione a risposta scritta in interrogazione a risposta orale in Commissione.

Svolgimento di interrogazioni (ore 19,03).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Cominciamo con l'interrogazione Saia n. 3-00110 (*vedi l'allegato A*), che è stata successivamente sottoscritta anche dall'onorevole Guidi.

Il ministro per la solidarietà sociale ha facoltà di rispondere.

LIVIA TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*. L'interrogazione presentata dall'onorevole Saia e da altri deputati affronta il delicato problema relativo al soggiorno ed al trasferimento di giovani con *handicap* presso una nuova struttura, l'istituto Maristella, sito nella provincia di Chieti. Da informazioni pervenute dall'azienda sanitaria locale di Chieti, ho appreso che i motivi in base ai quali l'amministratore ha ritenuto di dover chiedere il trasferimento di sede sono stati, a giudizio del medesimo, la sopraggiunta non idoneità della struttura e la disdetta da parte del proprietario del contratto di affitto della stessa, non soggetto a proroga e in imminente scadenza (al 31 dicembre 1995). Va rilevato comunque che il proprietario, con comunicazione telegrafica del 21 dicembre 1995 ha manifestato, anche se tardivamente, la propria disponibilità al rinnovo del contratto.

La convenzione tra la società Maristella e l'azienda sanitaria locale di Chieti è stata stipulata in data 31 marzo 1995 ed è tuttora in vigore. Non vi è stato pertanto alcun trasferimento di convenzione ad altra casa di cura, ma solo trasferimento della società da una sede ad un'altra, nell'ambito dell'azienda sanitaria locale di Chieti, conservando la stessa ragione sociale e personalità giuridica.

Risulta inoltre che le famiglie dei pazienti internati e gli stessi pazienti maggiorrenni non interdetti, che costituiscono la maggioranza, sono stati tutti contattati in ordine al trasferimento con prevalente esito favorevole. D'altra parte, nell'attuale sistema sanitario vige il principio della li-

bera scelta, sicché i pazienti ed i loro familiari, eventualmente non consenzienti, avrebbero potuto — e tuttora possono — optare per simili strutture, come è già avvenuto in qualche caso.

Il trasferimento, secondo quanto riferito dalla società Maristella, che è stata su questo interpellata, non ha arrecato alcun pregiudizio alla continuità della frequenza scolastica nei confronti dei pazienti studenti, compatibilmente con la sospensione dovuta alle vacanze natalizie, nel cui periodo sono avvenute le operazioni di trasferimento, in qualche caso prolungata per il riaccostamento familiare e per le normali assenze per malattia.

Va in proposito precisato per completezza di informazione che i soggetti in età scolare rappresentano una minima parte degli assistiti nel centro (meno del 30 per cento), mentre la restante parte è costituita da giovani adulti e da due unità in età geriatrica. Queste informazioni risultano confermate dal provveditorato agli studi di Chieti, il quale aggiunge altresì che, dagli atti custoditi presso la sezione integrazione scolastica, risulta che per l'anno scolastico 1996-1997 tre alunni frequenteranno il secondo circolo della scuola elementare e cinque la scuola media Masci, scuole entrambe collocate in Francavilla al Mare. Tutti i predetti alunni sono seguiti, a seconda della gravità, da docenti di sostegno per un numero congruo di ore ed integrati nel contesto scolastico. Questo è quanto ci è stato riferito.

In riferimento alla frequenza concernente l'anno scolastico 1995-1996 non c'è stata una flessione di presenze tale da ipotizzare una discontinuità della partecipazione all'attività scolastica, salvo assenze dovute a motivi di salute, come si evidenzia dai documenti allegati, acquisiti dalle rispettive scuole.

Va inoltre precisato che, a quanto risulta, non sono stati effettuati licenziamenti del personale operante nell'istituto Maristella, tranne uno per motivi disciplinari. Il personale, tuttavia, dalle iniziali 104 unità, risulta attualmente costituito da

64 operatori; infatti, 17 dipendenti ausiliari e manutentori sono stati trasferiti per passaggio diretto, senza perdita alcuna di giorni di lavoro, dalla Maristella alla contigua casa di cura Villa Pini d'Abruzzo. Il resto del personale risulta collocato in prepensionamento, parte con contratto a termine non rinnovato alla scadenza, parte con contratto di lavoro risolto per dimissioni volontarie.

Rispetto all'ultimo punto oggetto dell'interrogazione, relativo alla provvisorietà o meno del trasferimento in questione, risulta che l'amministrazione del Maristella ha stipulato un nuovo contratto di locazione con la proprietà dell'immobile di via della Rinascita in Francavilla al Mare, presso il quale in precedenza svolgeva la propria attività; inoltre su tale immobile risulta sia in corso un progetto di ristrutturazione.

Sono queste le notizie che abbiamo acquisito dall'indagine svolta.

PRESIDENTE. L'onorevole Saia ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00110.

ANTONIO SAIA. Signor Presidente, ringrazio il ministro per la risposta fornita, anche se purtroppo non posso nascondere una profonda insoddisfazione ed una profonda delusione per il modo in cui è stato affrontato il problema e per la risposta che ad esso è stata data.

Nella mia interrogazione veniva denunciato non un semplice trasferimento di ragazzi handicappati da un ospedale all'altro, ma il trasferimento di cento ragazzi handicappati da una struttura aperta — un istituto medico psicopedagogico di riabilitazione — ad un ospedale che tuttora è un ospedale psichiatrico con residui manicomiali! Vi sono due-trecento residui manicomiali oltre a malati di mente acuti e a malati di mente in riabilitazione!

E allora, mi sarei aspettato non già una lettera indirizzata alla USL — la quale è responsabile di aver consentito questo scandalo — ma finalmente (e ribadisco: fi-

nalmente!) un sopralluogo da parte di ispettori ministeriali. Infatti, appare strano che questo trasferimento sia avvenuto durante le feste natalizie, nel giro di pochi giorni; appare strano che, nell'arco di un giorno, la regione abbia dato l'autorizzazione a questo trasferimento; appare strano che la ditta che ha acquistato l'istituto Maristella dopo un mese sostenga che non si tratti di una struttura adeguata, procedendo al trasferimento dei pazienti, guarda caso, in una struttura già pronta e predisposta, con lo stesso nome, presso l'ospedale psichiatrico privato. Appare strano che questi ragazzi handicappati inizialmente non vengano nemmeno rimandati a scuola: tornano a scuola solo a seguito di un'interpellanza parlamentare, peraltro rimasta senza risposta, presentata l'anno scorso dal sottoscritto. Ed è strano che, quando mi sono recato personalmente insieme a due consiglieri regionali presso questa struttura per poter vedere i ragazzi, lo stesso proprietario ha dovuto chiedere le chiavi del reparto! Ma sono dei carcerati? Sono dei malati di mente? Che cosa sono diventati?

È strano infine che questi ragazzi siano stati trasferiti dal loro paese (nel quale erano abituati ad uscire, ad andare al bar, ed erano inseriti socialmente) e costretti ad essere ospedalizzati ed istituzionalizzati.

Signor ministro, è stato detto che il contratto con quella struttura era stato disdetto: no! Il contratto era in scadenza e, come normalmente avviene quando c'è un contratto in scadenza, il diretto interessato (l'arcivescovo di Chieti) ha scritto a colui che aveva acquistato le quote del Maristella, avvertendolo che il contratto stava per scadere. E questo è stato scritto in tempo utile perché il contratto potesse essere rinnovato e la struttura potesse continuare a funzionare nello stesso sito. Infatti, fino a quel momento essa era stata ritenuta idonea da quella stessa USL che oggi invece dichiara che non lo è. Perché, allora, la USL non lo ha accertato e non lo ha detto prima? Inoltre, se il contratto è

stato rinnovato, ciò è dovuto non solo alla pressione forte derivante dall'interrogazione in esame e da altre interrogazioni presentate alla regione, ma anche ad una lettera inviata dal CISAS a diverse procure della Repubblica, con la speranza che finalmente aprano gli occhi e si rendano conto dello stato in cui si trovano i giovani handicappati.

Signor ministro, non so se ciò corrisponda o no al vero, ma ci risulta che non vi sia neppure la documentazione necessaria a stabilire se la sede in cui i ragazzi di cui si parla sono stati trasferiti sia idonea ad ospitarli. Comunque, la struttura nel suo complesso non è idonea, perché non è altro che un ex manicomio!

Il tema diventa ancora più doloroso se si considerano i problemi del personale e dei pazienti, doppiamente vittime della loro condizione. Questi ultimi, infatti, devono fare i conti non solo con le carenze strutturali ma anche con le manchevolezze assistenziali. I pazienti incontinenti sono frequentemente lasciati bagnati e nello sporco dei loro escrementi a causa dello scarso approvvigionamento di pannoloni! Non è stato assunto, signor ministro, nuovo personale. Quando ci siamo recati sul posto per un'ispezione, abbiamo domandato quanti fossero i dipendenti e ci è stato risposto che erano 108. Quanti hanno accettato il trasferimento? 104. Quanti sono i dipendenti attuali? 98. Quindi, già al momento attuale si registrano i primi sei licenziamenti. Lei stessa, signor ministro, ha detto che i dipendenti sono diventati 64. Mi si dice, tra l'altro, che vengono esercitate azioni coercitive abbastanza forti su di essi.

Non metto in discussione, signor ministro, che chi abbia acquistato l'istituto Maristella abbia il diritto di far funzionare la struttura in convenzione, ma occorre che ciò sia fatto in modo dignitoso, perché si tratta di ragazzi handicappati, che hanno bisogno non tanto di prestazioni ospedaliere quanto di un trattamento umano e di un reinserimento nella vita sociale e civile.

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Chiusoli n. 3-00206 (*vedi l'allegato A*).

Il ministro per la solidarietà sociale ha facoltà di rispondere.

LIVIA TURCO, Ministro per la solidarietà sociale. Signor Presidente, anzitutto voglio dire all'onorevole Signorino che risponderò sicuramente alla sua interrogazione e che mi dispiace per il disagio che si è creato.

Per quanto riguarda l'interrogazione in esame, sono stati posti molti quesiti, alcuni dei quali mi sembra debbano essere oggetto di discussione e di decisione parlamentare. Credo pertanto che essi debbano essere affrontati in Commissione affari sociali quando si discuterà in merito alla definizione del piano d'azione per l'infanzia. Vi sono peraltro due quesiti molto precisi che riguardano l'attività del dipartimento per la solidarietà sociale, ai quali intendo rispondere.

L'associazione Telefono azzurro partecipa, al pari delle altre associazioni che si occupano di problemi attinenti all'infanzia, all'osservatorio nazionale sui minori e riveste un ruolo eminentemente consultivo. Il dipartimento per la solidarietà sociale non intrattiene nessun rapporto di tipo collaborativo contrattuale con il presidente della predetta associazione, dottor Ernesto Caffo.

L'associazione Telefono azzurro partecipa in funzione consultiva, come molte altre associazioni per i minori, sulla base di un decreto definito dal professor Ossicini al momento dell'insediamento dell'osservatorio sui minori. Il denaro stanziato nella precedente legge finanziaria non risulta essere stato erogato.

Altre parti dell'interrogazione riguardano i temi dell'infanzia e dell'adolescenza, che rappresentano il primo punto dell'agenda politica del mio ministero, come risulta dall'impegno previsto nella finanziaria per realizzare il piano di azione per i minori. Questo piano di azione del Governo per i diritti dell'infanzia e dell'a-

dolescenza verrà discusso preventivamente - ho assunto un impegno in tal senso - in Commissione affari sociali e si prefigura come un accordo di programma tra i vari ministeri, le regioni e le municipalità per realizzare interventi di tipo normativo, legislativo e amministrativo a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Riteniamo che tali interventi debbano essere realizzati con la partecipazione attiva delle forze del privato sociale, del volontariato e dell'associazionismo. In quella sede sarà opportuno affrontare la questione, contenuta anche nell'interrogazione, della regolamentazione dell'attività delle associazioni.

I punti che ho richiamato, e sui quali ho potuto fornire una risposta, sono quelli che riguardano direttamente l'attività del mio dipartimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiusoli ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00206.

FRANCO CHIUSOLI. Ringrazio la signora ministra per la risposta che ha così rapidamente fornito, ma mi dichiaro solo parzialmente soddisfatto perché l'interrogazione che ho posto su un'associazione che nel nostro paese ha assunto un rilievo emblematico nel tentativo di offrire una soluzione alle complesse problematiche dei minori, conteneva un insieme di problemi ad una parte dei quali pensavo di poter avere dal ministro una risposta che in realtà non ho avuto.

Questa associazione svolge un'attività largamente pubblicizzata ed ampiamente seguita dall'opinione pubblica e da molti operatori economici e sociali del nostro paese. A fronte di questa situazione non si riesce a disporre di un rendiconto complessivo dell'attività svolta. Non si riesce nemmeno a capire in che modo venga utilizzata la grande massa di risorse che anche attraverso iniziative di enti pubblici (a cominciare dalla RAI, radiotelevisione italiana) affluiscono nelle casse dell'associazione. Mi sembra strano, tra l'altro, che un finanziamento previsto nella precedente

finanziaria non sia stato ancora erogato; qualche motivo vi sarà, ma non è emerso dalla risposta. Ho anche chiesto di sapere quali controlli vengano effettuati su questa associazione, posto che è destinataria di così copiosi interventi pubblici. Nemmeno su questo versante ho ottenuto risposta. Così come non ho ottenuto risposta al tentativo di comprendere con quali criteri la RAI scelga le associazioni verso le quali orientare i propri interventi.

Spero di poter avere le risposte che mi mancano in sede di definizione complessiva dell'assetto del settore che la signora ministra ci ha preannunciato, perché nell'attuale risposta mi è parso di cogliere un approccio assolutamente formale e privo di approfondimenti in merito ad una situazione che sembra presentare aspetti di particolare gravità.

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Poli Bortone n. 3-00127 (vedi l'allegato A).

Il ministro per la solidarietà sociale ha facoltà di rispondere.

LIVIA TURCO, Ministro per la solidarietà sociale. L'interrogazione presentata dall'onorevole Poli Bortone solleva un problema di grande rilievo, relativo al modo di rispondere, anche sotto forma di minimo vitale, al contesto della povertà minorile, che rappresenta un fenomeno molto preoccupante nel nostro paese, come documenta il rapporto sull'infanzia oltre che quello citato sulla povertà.

A tale interrogazione rispondo nei seguenti termini, che fanno riferimento ad atti che — come lei stessa potrà verificare, onorevole Poli Bortone — trovano rispondenza nella legge finanziaria.

La commissione di indagine sulla povertà contempla, tra i suoi principali obiettivi, oltre quello di raccogliere dati e informazioni sulla diffusione della povertà nel nostro paese, anche quello di fornire al legislatore strumenti di valutazione delle politiche sociali. In merito all'esistenza ed all'eventuale istituzione del minimo vitale

per l'infanzia, da un'analisi effettuata dalla commissione sulla povertà emerge che la normativa regionale già individuata, nel quadro delle misure di assistenza economica, alcune tipologie di interessi economici che si riferiscono ai singoli ed ai nuclei familiari in stato di bisogno.

A livello comunale i beneficiari dell'assistenza economica continuativa vengono generalmente individuati, oltre che tra gli anziani maggiori di 60 o 65 anni, anche tra i minori a carico di nuclei indigenti. Tale contributo economico, pur essendo compreso solitamente tra le misure erogate in modo continuativo, è in alcuni casi corrisposto per periodi di tempo fino ad un anno.

Più in generale, può dirsi che in molte città esistono già misure di minimo vitale che intervengono ad agevolare i nuclei familiari allorché non si superi una soglia di reddito che corrisponde alla pensione minima dell'INPS. Allo scopo di pervenire ad una determinazione effettiva della soglia del minimo vitale in relazione alle dimensioni del nucleo familiare, la commissione sulla povertà ha elaborato scale di equivalenza. Esse prendono in considerazione il numero dei componenti il nucleo familiare e, a seconda delle varie città, anche le spese per l'affitto ed altre spese aggiuntive.

Accanto alle misure di intervento economico e continuativo in favore delle famiglie, molte città (come documenta la stessa commissione per la povertà) prevedono l'erogazione di interventi straordinari e, laddove esiste il minimo vitale, viene utilizzata la soglia per stabilire chi ne ha diritto. In casi di eccezionale gravità la soglia di reddito può essere pari a due volte il minimo vitale (questo per esempio è previsto nella città di Torino). Generalmente l'assegno *una tantum* è volto a coprire le spese contingenti ed urgenti ed è rivolto agli stessi destinatari del minimo vitale, erogazione alla quale può sommarsi.

Spesso viene anche utilizzata come misura di intervento a favore di persone con

redditi leggermente superiori a quelli previsti dalle soglie. In alcune città il contributo va a coprire espressamente anche le spese sanitarie contingenti (per esempio a Trento, Pesaro, Ancona e Bologna).

Va altresì aggiunto, a completamento delle misure economiche che integrano il sostegno ai livelli di reddito familiare, che il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, prevede la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Tale assegno, la cui rivalutazione, ai sensi del comma 12 dell'articolo 2 della legge citata, è annuale, è finalizzato ad integrare il reddito delle famiglie più bisognose, particolarmente di quelle monoparentali.

Queste misure adottate nelle città sono assolutamente insufficienti. Credo sia giusto prevedere l'istituzione del minimo vitale nel nostro paese. Il Governo ritiene che questa misura debba essere contenuta nella legge quadro di riforma dell'assistenza e dei servizi, il cui iter è cominciato presso la Commissione affari sociali.

Tuttavia, non sarà certo sfuggito all'onorevole Poli Bortone che nella legge finanziaria, alla tabella A, sotto la voce relativa alla Presidenza del Consiglio, è previsto uno stanziamento esplicito concernente l'assegno ai figli con famiglie senza reddito. Si prevede cioè, nella legge finanziaria in discussione alla Camera, uno stanziamento aggiuntivo per i figli le cui famiglie sono appunto prive di reddito. Pertanto, anche se in modo parziale, si vuole intervenire sulla povertà minorile che sicuramente — come ripeto — è uno dei grossi problemi della nostra società.

Insieme a questo provvedimento, nella legge finanziaria si prevedono 900 miliardi cofinanziati con i progetti del fondo sociale europeo, che devono prevedere il finanziamento del piano di azione del Governo per i diritti dell'infanzia su cui sta lavorando un comitato interministeriale composto da otto ministri che è in rapporto con l'osservatorio dei minori, con la Commissione affari sociali della Camera,

con le regioni e con i comuni. Nella legge finanziaria è altresì previsto un aumento dell'assegno al nucleo familiare ed un allargamento della platea dei beneficiari di tale assegno.

Si tratta di misure parziali che devono trovare un loro completamento. Personalmente sono assolutamente favorevole — l'avevo detto anche dinanzi alla Commissione affari sociali nel corso dell'illustrazione del programma — a che anche il nostro, al pari di altri paesi, si doti del minimo vitale. Riteniamo che, oltre ai provvedimenti previsti dalla legge finanziaria, la sede propria per rendere organica e permanente questa normativa sia la legge quadro sull'assistenza e sui servizi sociali che è in discussione e che riteniamo sia una delle grandi riforme che questo Parlamento deve portare avanti.

Preciso altresì che sul tema concernente la riforma dell'assistenza, nel cui ambito prevedere l'istituzione del minimo vitale, il Governo ha ritenuto di non chiedere una legge delega, così come avvenuto per altre importanti riforme, perché ritiene che su una materia come questa siano importanti il confronto e la dialettica parlamentare, e quindi il contributo che verrà da parte di tutti i gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. L'onorevole Poli Bortone ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00127.

ADRIANA POLI BORTONE. Onorevole Presidente, onorevole ministro, se dovessi esprimere la mia insoddisfazione o soddisfazione dovrei far riferimento a diversi momenti della risposta data dal ministro Turco. Uno di questi momenti è quello della aspirazione del ministro a giungere alla istituzione anche in Italia del « minimo vitale per l'infanzia »; altri momenti sono quelli, invece, della narrazione, del ricordo, della storia di quanto accade attualmente in Italia, attraverso delle norme che sono di taglio squisitamente assistenziale e certamente del tutto episodiche,

come del resto lo stesso ministro ha ricordato allorquando ha citato quanto avviene presso tutti gli enti locali, comuni e amministrazioni provinciali, che erogano somme che molti conoscono sotto la voce « baliatico », e che noi avremmo voluto, una volta per tutte, eliminate anche perché ci riconducono a modi di porsi di fronte al problema dell'infanzia che sono ormai decisamente superati.

Su una cosa non sono certamente d'accordo con il ministro: sul punto di partenza, ossia sulla valutazione di cosa sia il minimo vitale e soprattutto da cosa esso sia motivato. A mio avviso, esso è motivato dal diritto a nascere e credo che proprio su questo non potrà mai esserci un accordo tra me e l'onorevole ministro. Secondo il nostro punto di vista, infatti, occorre non soltanto che vi siano degli interventi (che del resto sono - lo ripeto - molto episodici) ma anche una volontà da parte di questo Parlamento di affermare, attraverso delle norme ben precise, quello che è il diritto alla vita.

Noi riteniamo allora che il minimo vitale non possa essere nient'altro che la conseguenza giusta e logica della affermazione del diritto alla vita.

L'onorevole Turco mi consentirà quindi di apprezzare - anche perché non si può non farlo - quel minimo di intervento che ha voluto fare attraverso la legge finanziaria, prevedendo dei supporti peraltro decisamente molto limitati rispetto a quello che è l'assegno alle famiglie. Non posso apprezzare il fatto che si faccia riferimento - mi si consenta di dirlo in maniera non provocatoria, ma sincera - alle famiglie senza reddito, perché è un modo veramente vecchio di affrontare il problema.

Oltre tutto mi piacerebbe sapere quali sono le famiglie senza reddito e mi piacerebbe anche capire se in Italia, con una natalità scesa al minimo (ormai ci lasciamo avanti da diversi anni una percentuale dell'1,2 per cento) e con una carenza di ricambio generazionale, vi siano famiglie senza reddito che pensino di mettere al mondo un figlio.

Allora, tanto per parlare con parole povere, così la gente ci capisce, al di là del politichese, noi riteniamo si debba affermare il diritto a nascere: la famiglia deve essere certa che lo Stato voglia farsi carico del diritto alla vita e, conseguentemente, anche di garantire, non *una tantum* né limitatamente a qualche amministrazione comunale che può farlo né in presenza di famiglie senza reddito, al bambino per i primi sei anni di vita il minimo del diritto a vivere. Si ha diritto a nascere e si ha diritto a vivere! Bisogna dire alle giovani famiglie che possono mettere al mondo dei figli, perché c'è alle loro spalle un Governo che si fa carico del problema.

A noi sembra, ministro Turco, che siamo ben lontani da questo modo di concepire la vita e la società e che siamo ancora molto, troppo vicini ad una forma di pietismo superato dai tempi che non ci trova in alcun modo consenzienti.

Ecco perché non posso apprezzare altro se non le buone intenzioni, le quali peraltro partono da punti di vista completamente diversi. Su di esse mi auguro ci si possa confrontare. Non comprendo perché, visto che lei, signor ministro, dice che il problema del minimo vitale dovrebbe essere affrontato nell'ambito della legge sull'assistenza, non siano state abbinate le proposte di legge che intervengono direttamente e senza mistificazioni sul concetto del minimo vitale.

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Selva n. 3-00080 (*vedi l'allegato A*).

Il sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, colleghi deputati, con l'interrogazione n. 3-00080 l'onorevole Selva, prendendo spunto da un articolo pubblicato da *Il Gazzettino* del 7 giugno scorso, denuncia una serie di comportamenti scorretti del collaboratore di giustizia Felice Maniero.

In particolare, l'interrogante chiede al Governo chiarimenti sulla veridicità dei

fatti riportati dal quotidiano e sulle condizioni che regolano il rapporto di collaborazione con la giustizia del Maniero.

Al di là del caso specifico di Felice Maniero, sul quale comunque fornirò i chiarimenti richiesti, il deputato Selva tocca un tema, quello dei collaboratori di giustizia, molto sentito dall'opinione pubblica e sul quale il Governo si sente particolarmente impegnato.

A tale proposito non posso che rinviare a quanto è stato già detto dal ministro dell'interno nel corso della seduta del 10 settembre scorso della I Commissione di questa Camera, dedicata al contenuto della relazione inviata al Parlamento sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia.

Proprio nel corso di quella seduta, alla quale ho partecipato personalmente, il deputato Selva ha avuto le richieste precisazioni sul caso di Felice Maniero. Tuttavia, per doverosa conoscenza dell'Assemblea, cercherò di riassumere i termini della vicenda.

A seguito della scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria, Felice Maniero aveva ottenuto la revoca della custodia cautelare ed era titolare di uno speciale programma di protezione iniziato nell'aprile 1995. Trasferito in una località protetta, è stato sottoposto a vigilanza continuativa da parte di personale del centro Criminalpol ed è stato posto costantemente a disposizione della procura distrettuale di Venezia per le esigenze istruttorie.

Il Maniero, tuttavia, ha mostrato in più occasioni insofferenza per le restrizioni impostegli dal sistema di protezione ed ha commesso alcune delle violazioni del codice comportamentale segnalate dagli organi di informazione, nonostante avesse accettato le restrizioni previste dal programma di protezione.

Proprio a causa di tali comportamenti si è provveduto a segnalare il Maniero, più volte trasferito per motivi di sicurezza da

una località all'altra, alla commissione centrale di protezione prevista dall'articolo 10 della legge n. 82 del 1991, che io stesso presiedo, ed alla procura della Repubblica di Venezia per le opportune determinazioni.

Nella riunione del 28 agosto 1996, la commissione centrale di protezione ha deliberato di non prorogare il programma speciale di protezione nei confronti di Felice Maniero. Non si è trattato quindi di una revoca, bensì di una non proroga del programma che era venuto a scadenza. Successivamente la procura di Venezia, in data 2 settembre 1996, ha chiesto il riesame del provvedimento, ma la commissione centrale ha ritenuto di dover confermare, nella seduta del 24 settembre 1996, le determinazioni già assunte in data 28 agosto 1996, di cui ho detto poc'anzi.

Certamente il comportamento di Felice Maniero nell'ambito dei collaboratori di giustizia non costituisce la regola. È vero però che il caso ha avuto una grande eco sia per la particolare personalità del collaboratore sia per la notevole attenzione dedicatagli dagli organi di informazione. La decisione adottata dalla commissione centrale di protezione, tuttavia, indica la linea di condotta che il Governo intende seguire nei confronti di tali atteggiamenti. Posso assicurare infatti che comportamenti quali quelli tenuti dal Felice Maniero non saranno in alcun modo più consentiti.

PRESIDENTE. L'onorevole Selva ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00080.

GUSTAVO SELVA. Se dovessi stare, signor Presidente, signori sottosegretari, all'ultima parte e precisamente all'ultima frase pronunciata dal sottosegretario, potrei dichiararmi anche soddisfatto. Infatti, l'affermazione impegnativa che atteggiamenti come quelli tenuti da Felice Maniero non saranno più tollerati è effettivamente lo scopo della mia interrogazione, rispetto alla quale il sottosegretario ha

dato alcune informazioni, anche se non tutte.

Mi interessava sapere — e sono lieto di poter fare queste osservazioni anche in presenza del sottosegretario Vigneri che, essendo di Treviso, conosce bene la situazione e credo sia al corrente anche dell'eco che tutta la vicenda ha avuto in modo particolare nel Veneto — se sia vero che è stata assecondata dalla scorta la richiesta di Maniero di pranzare con la famiglia nel ristorante « Le Guaiane » di Noventa di Piave, in una sala fatta appositamente sgomberare dai clienti e riservata, con la giustificazione che era necessario per ragioni di sicurezza, a danno di cittadini che vedevano così violata la loro libertà. È vero che il sottosegretario ha tenuto a stigmatizzare alcuni atteggiamenti tenuti dal Maniero che non erano stati consentiti, però credo che questo sia uno di quei comportamenti che non deve subire soltanto una censura, ma deve anche essere indicato come un metodo che non può essere in alcun modo tollerato. Mi pare infatti non possa che essere censurato il fatto che un collaboratore di giustizia, come con il linguaggio ufficiale viene definito un personaggio del genere, qualche volta sia un collaboratore di ingiustizia, quando tiene comportamenti del genere. Né può essere tollerato che la figlia del Maniero abbia scorrazzato per le strade della provincia di Treviso con i capelli al vento, come dicevano le cronache, a bordo di una Porsche, scortata dalla polizia. Il sottosegretario su questo punto è stato silenzioso, quindi dovrei dire, secondo il detto per il quale « chi tace conferma », che è vero anche questo.

Il sottosegretario non ha poi risposto ad una domanda, anche questa indicativa per un parlamentare che intende contribuire non solo a controllare ma se possibile anche a modificare certe storture di cui usufruiscono i collaboratori di giustizia, vale a dire quanto costi mediamente al contribuente una vigilanza condotta secondo i gusti e i capricci — dicevo allora — del Maniero e dei suoi familiari.

A me pare che il caso di Felice Maniero ci debba ammonire, perché è un caso scandaloso che ha suscitato molta eco anche, come lei dice, signor sottosegretario, per la personalità del collaboratore di giustizia (io direi piuttosto del personaggio). Non esito ad affermare che non condivido affatto quanto viene pubblicato da molti giornali, a cominciare da quello che ho citato nell'interrogazione. Mi riferisco a quella specie di enfasi rosea con cui viene descritta la vita di Maniero. A me sembra scandaloso il fatto che un giornale tratti in questo modo un collaboratore di giustizia, il quale conduce una vita non consona alla responsabilità che si è assunto al momento del pentimento non volendo fare quello che aveva promesso.

Sono intervenuto una seconda volta su questo stesso tema, ma anche in questa occasione non mi è stata data alcuna risposta. Si trattava di una interrogazione rivolta, oltre che al ministro dell'interno, anche a quello delle finanze, per sapere (era questa la mia curiosità) come Maniero possa condurre una vita di questo genere avendo rifiutato il contributo che lo Stato versa ai collaboratori di giustizia, senza contemporaneamente denunciare (al riguardo ponevo una domanda specifica) redditi piuttosto elevati nel modello 740. Come ho già detto, tale quesito non era rivolto solo al ministro dell'interno ma anche a quello delle finanze e la curiosità mia di sapere questo particolare rimane intatta e spero che il ministro delle finanze me la voglia appagare.

In sostanza, ripeto, mi dichiaro soddisfatto per l'impegno che di fronte alla Camera il sottosegretario ha preso di non consentire più comportamenti di questo genere. Mi sembra che la censura sia stata abbastanza blanda, tuttavia mi auguro che ciò che ha detto il sottosegretario trovi eco nel trattamento riservato ai collaboratori di giustizia alcuni dei quali, nel periodo in cui godevano di questo trattamento, hanno fatto i rapinatori, gli scippatori, hanno

compiuto atti per i quali la nostra attenzione di legislatori dovrà essere vigile ed attenta perché non si ripetano più.

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Rebuffa n. 3-00285 (vedi l'allegato A).

Il sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, signori deputati, con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna l'onorevole Rebuffa richiama l'attenzione del Governo sulla situazione venutasi a creare a San Remo, a seguito dell'accoglimento del ricorso presentato dal precedente sindaco al tribunale amministrativo regionale della Liguria avverso il decreto di scioglimento del consiglio comunale.

Infatti, per effetto di tale decreto venivano indette nuove consultazioni elettorali che portavano all'elezione di un nuovo sindaco. L'interrogante chiede al Governo le valutazioni in ordine alla nuova situazione venutasi a creare e le iniziative che intende assumere per assicurare il pieno rispetto della volontà popolare manifestatasi nell'elezione diretta del sindaco nel 1995.

Rispondo sulla base degli elementi forniti dal prefetto di Imperia e dalla direzione generale dell'amministrazione civile. La situazione del consiglio comunale di San Remo è ben nota all'onorevole interrogante, ma cercherò di riassumerla brevemente per maggiore chiarezza.

L'avvocato Davide Oddo è stato sindaco del comune di San Remo dal novembre 1993 al 28 aprile 1995, data in cui è stato adottato il decreto di sospensione di quel consiglio comunale a seguito delle dimissioni presentate da 16 consiglieri su 30.

A tale provvedimento provvisorio ha fatto seguito l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 1995, con il quale è stato determinato lo scioglimento dell'organo assembleare ai sensi dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il tribunale amministrativo della Liguria, con sentenza n. 314 del 1° ottobre scorso, ha pronunciato l'annullamento del decreto di scioglimento del consiglio comunale di San Remo, accogliendo l'istanza presentata dall'avvocato Oddo.

Tale sentenza limita i propri effetti al decreto presidenziale di scioglimento del vecchio consiglio comunale, non toccando in alcun modo le nuove elezioni del sindaco e del consiglio svoltesi nei giorni 19 novembre e 3 dicembre 1995. I nuovi eletti, a seguito di un procedimento elettorale autonomo, sono quindi titolari di un diritto alla carica che scaturisce direttamente dalla volontà popolare e che non può essere posto in dubbio poiché le consultazioni elettorali si sono regolarmente svolte e né l'indizione dei comizi elettorali, né la proclamazione degli eletti hanno formato oggetto di impugnativa.

Ad ogni modo, per dirimere ogni possibile dubbio sulla questione, è stata investita l'Avvocatura generale dello Stato al fine di proporre ricorso al Consiglio di Stato contro la richiamata pronuncia del TAR. Pertanto, non possono che restare in carica il sindaco e gli amministratori eletti nelle consultazioni del novembre-dicembre 1995.

È tuttavia chiaro che questa risposta sintetica potrebbe non essere completamente soddisfacente, nel senso che gli interrogativi strettamente giuridici sono molteplici; rispetto a questi, credo che possa essere di un qualche interesse un ulteriore approfondimento.

In sostanza, il Ministero dell'interno ha espresso l'avviso che la sentenza del TAR non possa incidere sulla legittimazione all'ufficio della nuova amministrazione, dato che le consultazioni elettorali si sono — come dicevo — regolarmente svolte e che né il loro esito né la loro convocazione hanno formato oggetto di alcuna impugnativa. In effetti, l'unico rimedio per inficiare il risultato elettorale sarebbe stato quello previsto dalle vigenti norme in materia di contenzioso elettorale che nella fattispecie non sono state azionate, mentre potevano

essere invocate davanti al competente tribunale in due diversi momenti: sia all'atto dell'induzione dei comizi elettorali, sia al momento della proclamazione degli eletti.

L'orientamento assunto dall'amministrazione tiene conto del principio della portata caducante dell'annullamento di un provvedimento amministrativo, in virtù del quale, se un provvedimento costituisce l'unico presupposto rispetto ad un atto consequenziale, l'annullamento del primo non determina a carico del secondo un semplice vizio di illegittimità da far valere in sede giurisdizionale, ma l'impossibilità che l'atto susseguente possa spiegare un qualsiasi effetto in quanto privato del suo oggetto; senonché, nel rapporto tra decreto di scioglimento del consiglio comunale e procedimento elettorale per il rinnovo degli organi, la consequenzialità è in linea teorica soltanto eventuale. A dire il vero si potrebbe parlare più correttamente di procedimenti a collegamento eventuale, atteso che l'atto introduttivo del procedimento elettorale, cioè il decreto di convocazione dei comizi, viene attivato al concretarsi oggettivo della necessità di rinnovo degli organi e prescinde dalle cause che hanno indotto quella necessità (scadenza naturale della consiliatura, annullamento delle elezioni, scioglimento e simili).

Come tale, il decreto *de quo* è atto autonomo, la cui vitalità non può essere travolta dalla caducazione di un atto presupposto quale il provvedimento di scioglimento che ha determinato, in via meramente occasionale, la situazione di necessità di avvio della procedura elettorale.

Questa opinione - espressa e condivisa dal ministero - conforta il carattere affatto speciale del giudizio elettorale. Nel procedimento giurisdizionale elettorale sono state riscontrate con chiarezza - si può anche richiamare un parere del Consiglio di Stato del 1979 - particolarità che attengono non solo agli aspetti formali, ma ad elementi che costituiscono la manifestazione esteriore di una specialità propria della sostanza del giudizio (termini, proce-

dure, autorità giudicante e conclusione del giudizio).

La peculiarità del giudizio - per la quale la legge ha approntato uno speciale sistema di tutela giurisdizionale - non consente di poter accedere alla tesi della invalidità caducante, che travolgerebbe automaticamente gli effetti prodotti dall'atto presupposto annullato.

Le considerazioni che inducono a ritenere che la sentenza non tocchi in alcun modo le nuove elezioni del sindaco e del consiglio comunale di San Remo sono suffragate dalla giurisprudenza amministrativa più recente: vi è la sentenza n. 447 del 1994 della V sezione, la quale si è espressa appunto nel senso che la « sentenza di annullamento di un atto presupposto non comporta la caducazione automatica degli effetti di un atto consequenziale che abbia conferito ad un soggetto un'autorità o uno *status* ». In effetti i nuovi eletti sono titolari di un diritto alla carica che scaturisce direttamente dalla volontà popolare e che non può essere intaccato se non in virtù di un'espressa pronuncia giurisdizionale che censuri direttamente e specificamente tale investitura.

Infine, a fugare ogni ulteriore perplessità, va considerata la vigenza del decreto-legge n. 452 del 1996, emanato dall'attuale Governo, che ha previsto da un lato l'immediata efficacia delle dimissioni e, dall'altro, la possibilità della surrogazione subordinata alla composizione del consiglio comunale nel *quorum* strutturale di metà dei consiglieri assegnati.

L'ipotetico reinsediamento della precedente compagine amministrativa nella residua composizione di tredici consiglieri su trenta assegnati concretizzerebbe, in ogni caso, l'ipotesi disciplinata dall'articolo 1 del predetto decreto con il conseguente scioglimento del consiglio.

In conclusione, al quadro sin qui delineato bene si attaglia anche la recente posizione del Consiglio di Stato, che in sede cautelare ha sospeso l'esecuzione delle sentenze di annullamento rispettivamente

di un decreto di scioglimento, del decreto di indizione dei comizi elettorali e della proclamazione degli eletti - tutti atti autonomamente e separatamente impugnati - ritenendo, testualmente: « Quanto al *periculum in mora* che, in attesa del necessario approfondimento, nella sede del merito, nell'attuale sede cautelare, non può non tenersi conto, ai fini della gestione del comune nel periodo interinale, della volontà popolare ».

Ritengo che le conclusioni alle quali è pervenuto il ministero siano conformi agli auspici espressi dall'interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Rebuffa ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00285.

GIORGIO REBUFFA. Signor Presidente, signor sottosegretario, mi dichiaro soddisfatto anche a nome dei colleghi Scajola e Vito, che hanno sottoscritto l'interrogazione. La risposta è soddisfacente innanzitutto per l'approfondimento giuridico, sul quale credo l'onorevole Vigneri si sia personalmente impegnata, e la ringrazio anche per questa cortesia « speciale » che ci ha riservato.

Peraltro, devo dire che, come sempre, sotto i nodi giuridici ci sono dei problemi politici, e in questo caso il problema politico era quello del mantenimento del rispetto della sovranità popolare. Certamente un consiglio comunale come quello di San Remo, da pochi mesi in carica, e che sta lavorando, esprime compiutamente la sovranità popolare.

Ho apprezzato anche le osservazioni del sottosegretario rispetto al futuro e l'impegno politico assunto dal ministero nella richiesta avanzata all'Avvocatura dello Stato. Credo pertanto che tutti insieme potremo lavorare per trovare il modo di evitare che eleganti questioni giuridiche ci affannino oltre misura e siano invece risolte, come è giusto e necessario, dal potere rappresentativo e democratico.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Rinvio della convocazione di una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione è convocata, per procedere alla propria costituzione, per mercoledì 23 ottobre 1996, alle ore 14, e non martedì 22 ottobre, come in precedenza comunicato.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani.

Giovedì 17 ottobre 1996, alle 9 e alle 14:

Ore 9:

Interpellanze e interrogazioni.

Ore 14:

1. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca. (2222).

- *Relatore:* Mazzocchin.
(*Relazione orale*).

2. - *Votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.*

3. - *Discussione dei progetti di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegato, protocollo, dichiarazioni, fatto a

Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 (1699).

- *Relatore*: Leccese.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995 (1710).

- *Relatore*: Mantovani.

S. 827 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatta a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996 (*Approvato dal Senato*) (2301).

- *Relatore*: Pezzoni.

S. 667-1027 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1^oESD dicembre 1994. (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (2098).

- *Relatore*: Calzavara.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 675-1104 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Sultanato di Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993 (*Approvato in un testo unificato dal Senato*)(2100).

- *Relatore*: Fei.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 672-893 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi,

fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992 (*Approvato in un testo unificato dal Senato*)(2101).

- *Relatore*: Pezzoni.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 666-1012 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995 (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (2102).

- *Relatore*: Pezzoni.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995 (1700)

- *Relatore*: Dameri.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995 (1726).

- *Relatore*: Dameri.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, fatto a Roma il 10 luglio 1995 (1801).

- *Relatore*: Di Bisceglie.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 (1802).

- *Relatore:* Danieli.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991 (1900).

- *Relatore:* Danieli.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 (1901).

- *Relatore:* Danieli.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana, il 29 marzo 1993 (2024).

- *Relatore:* Di Bisceglie.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 (2025).

- *Relatore:* Di Bisceglie.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o

tecnologiche, fatto a il Mosca 16 luglio 1993 (2069).

- *Relatore:* Evangelisti.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 668-1107 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo e processo verbale, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994 (*Approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (2104).

- *Relatore:* Amoroso.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994 (2169).

- *Relatore:* Evangelisti.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 673-1013 - Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994 (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (2103).

- *Relatore:* Niccolini.

S. 699-1105 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995 (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (2099).

- *Relatore:* Danieli.

(Relazione orale).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni

e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995 (1709).

— *Relatore*: Occhetto.
(*Relazione orale*).

4. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei (2157).

— *Relatore*: Cerulli Irelli.

5. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 451, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali (2175).

— *Relatore*: Novelli.

6. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 455, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 (2176).

— *Relatore*: Cananzi.

7. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci e sanità (2223).

— *Relatore*: Crema.

8. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli e di Sesto San Giovanni (2278).

— *Relatore*: Jervolino Russo.

9. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (2297).

— *Relatore*: Migliori.

10. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli (2298).

— *Relatore*: Grimaldi.

11. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, recante norme in materia previdenziale (2300).

— *Relatore*: Cerulli Irelli.

12. — Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 21,45.

**VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO**

-
- F = Voto favorevole (in votazione palese).
 - C = Voto contrario (in votazione palese).
 - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta).
 - A = Astensione.
 - M = Deputato in missione.
 - T = Presidente di turno.
 - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.
Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto,
il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1996

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 4 A PAG. 20) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	ddl 2158 - odg 9/2158/1	15	63	363	214	Resp.
2	Nom.	odg 9/2158/2	3	46	387	217	Resp.
3	Nom.	odg 9/2158/3	5	47	387	218	Resp.
4	Nom.	odg 9/2158/5	6	40	381	211	Resp.
5	Nom.	odg 9/2158/6	4	45	395	221	Resp.
6	Nom.	odg 9/2158/4	43	402	5	204	Appr.
7	Nom.	ddl 2158 - voto finale		262	215	239	Appr.
8	Nom.	ddl 1846 - em. 1.2		387	2	195	Appr.
9	Nom.	em. 1.1	1	399	5	203	Appr.
10	Nom.	articolo 1	1	395	4	200	Appr.
11	Nom.	articolo 2	2	403	5	205	Appr.
12	Nom.	articolo 3	4	395	8	202	Appr.
13	Nom.	em. 4.2	3	395	6	201	Appr.
14	Nom.	em. 4.1	4	376	11	194	Appr.
15	Nom.	articolo 4	1	395	10	203	Appr.
16	Nom.	em. 4.01	11	397	7	203	Appr.
17	Nom.	ddl 1846 - voto finale	7	398	4	202	Appr.

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI I - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 17 ■																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VENETO ARMANDO								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VENETO GAETANO																	
VIALE EUGENIO	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VIGNALI ADRIANO	C	C		C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VIGNERI ADRIANA																	
VIGNI FABRIZIO	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VILLETTI ROBERTO	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VISCO VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
VITA VINCENZO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
VITALI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VITO ELIO	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VOGLINO VITTORIO	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VOLONTE' LUCA								F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VOLPINI DOMENICO		C	C		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VOZZA SALVATORE	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
WIDMANN JOHANN GEORG	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ZACCHEO VINCENZO	C	C	C	C	C	F	C										
ZACCHERA MARCO		C								F	F	F	F	F	F	F	
ZAGATTI ALFREDO	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZANI MAURO	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZELLER KARL	A	C	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
